

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 ottobre 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 gennaio 1989, n. 1.

Recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia Pag. 3

LEGGE 27 gennaio 1989, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1989 Pag. 4

LEGGE 1° febbraio 1989, n. 3.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 - Assestamento Pag. 4

LEGGE 20 febbraio 1989, n. 4.

Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto della regione per il triennio 1989-1991 e altre norme in materia finanziaria e di riscossione delle imposte dirette Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1989, n. 8.

Interventi per la sistemazione e la valorizzazione delle gallerie di Giovanni Battista Tiepolo nella città di Udine Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1989, n. 9.

Proroga della concessione di esercizio del compendio minerario di Raibl in comune di Tarvisio alla Società italiana miniere - SIM S.p.a. del gruppo ENI all'anno 1989 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1989, n. 10.

Disciplina e sviluppo dell'agriturismo. Modifica all'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 recante «provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani» Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
22 dicembre 1988, n. 0552/Pres.

Regolamento di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48: criteri per la determinazione degli assegni di studio previsti per gli alunni delle scuole non statali.
Pag. 10

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1989, n. 13.

Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1989, n. 14.

Modifiche, integrazioni e interpretazione autentica della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente la riforma dell'organizzazione turistica della Regione Pag. 15

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 1.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 «Legge generale per gli interventi nel settore primario».
Pag. 15

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 2.

Disposizioni per agevolare l'estinzione di mutui agrari di miglioramento Pag. 16

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 3.

Norme per incentivare l'uso della carta riciclata negli enti pubblici della Regione Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1989, n. 4.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1989) Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1989, n. 5.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1989, n. 6.

Programma regionale di sviluppo 1988-1990 Pag. 18

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1988, n. 91.**

Bilancio previsione 1988. 4^a variazione per l'attuazione del programma integrato mediterraneo ed altre variazioni. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1988, n. 92.

Modifiche alla legge regionale 52/80, 31/82 e 82/82 concernenti disposizioni per la tutela dell'ambiente Pag. 19

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1988, n. 93.

Legge di bilancio 1988. 5^a variazione. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 1.

Interventi finanziari a favore aziende di trasporto per il saldo dei contributi di esercizio dell'anno 1985 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 2.

Potenziamento interventi in materia di viabilità comunale e provinciale previsti dall'art. 17, primo comma della legge regionale n. 41/1988 modificata con legge regionale n. 69/1988. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 3.

Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nel settore edilizio. Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 19/1984. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 4.

Disciplina dell'attività di estetista Pag. 21

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 12/87. Disciplina delle agevolazioni finanziarie a favore dell'associazionismo artigiano ai fini di garanzia Pag. 23

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 6.

Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a. - Sottoscrizione azioni. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1989, n. 7.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1989. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1989, n. 8.

I.R.P.E.T. - Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1987. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 «Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale». Pag. 24

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1989, n. 10.

Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca Pag. 25

LEGGE REGIONALE 1^o febbraio 1989, n. 11.

Disciplina transitoria per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio universitario. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 1^o febbraio 1989, n. 12.

Attuazione regolamento CEE n. 355/77 e successive modificazioni ed integrazioni. Interventi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca Pag. 27

LEGGE REGIONALE 1^o febbraio 1989, n. 13.

Rendiconto generale anno finanziario 1987 Pag. 28

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 23 dicembre 1988, n. 38.

Regolamento per la fornitura del corredo al personale insegnante della formazione professionale con obbligo d'insegnamento pratico in officine o laboratori Pag. 28

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 dicembre 1988, n. 13-68/Leg.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.

Pag. 30

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 gennaio 1989, n. 1.

Recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia.*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 3 del 21 gennaio 1989)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, emanato in applicazione della legge delega 5 marzo 1985, n. 74, per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 del 12 dicembre 1977 in materia creditizia, si applicano nel territorio della Regione siciliana.

2. Le funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, al Ministero del tesoro ed al Governatore della Banca d'Italia sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, rispettivamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio e dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 2.

1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma e di esercizio del credito nel territorio della Regione siciliana, nei casi previsti dalle norme di attuazione dello statuto in materia di credito e risparmio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, è rilasciata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:

a) esistenza di un capitale, nel caso di società azionarie, a responsabilità limitata, e cooperative, ovvero di capitale o fondo di dotazione, nel caso di enti pubblici, di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale *(inciso omesso in quanto dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 15-29 dicembre 1988, n. 1141)* dalla Banca d'Italia;

b) possesso da parte delle persone, alle quali per legge o per statuto spettano poteri di amministrazione o di direzione, di requisiti di esperienza adeguati all'esercizio delle funzioni connesse alle rispettive cariche, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 2, 3, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

c) possesso per le persone indicate alla lettera b), per quelle che esercitano funzioni di controllo, nonché per coloro che in virtù della partecipazione al capitale, siano in grado di influire sull'attività dell'ente, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

d) presentazione di un articolato programma di attività in cui siano indicate, in particolare, la tipologia delle operazioni e la struttura organizzativa dell'ente.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono comunicate alla Commissione delle comunità europee tramite le autorità creditizie nazionali.

Art. 3.

1. *(Comma omesso in quanto dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 15-29 dicembre 1988, n. 1141).*

2. Restano salve le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133.

Art. 4.

1. *(Comma omesso in quanto dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 15-29 dicembre 1988, n. 1141).*

2. Restano salve le vigenti disposizioni legislative e statutarie che disciplinano le nomine presso gli istituti di credito di diritto pubblico aventi la sede centrale in Sicilia.

Art. 5.

1. Le nomine dei componenti degli organi amministrativi, direttivi e di controllo delle aziende o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia nella Regione siciliana a norma dell'articolo 2 vanno comunicate, entro trenta giorni dalla nomina o dalle elezioni all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed alla Banca d'Italia con la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti prescritti dal primo comma, lettere b) e c), del medesimo articolo 2.

2. La decadenza prevista dall'articolo 6, primo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, in caso di inerzia del consiglio di amministrazione ovvero dell'organo titolare di funzioni equivalenti, è dichiarata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e comunicata alla Banca d'Italia.

Art. 6.

1. La richiesta di autorizzazione all'apertura, al trasferimento o alla sostituzione, nel territorio della Regione siciliana, di succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato membro della comunità economica europea è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 6 delle norme di attuazione dello statuto in materia di credito, e risparmio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133.

2. *(Comma omesso in quanto dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 15-29 dicembre 1988, n. 1141).*

Art. 7.

1. Il diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi deve essere motivato e comunicato ai promotori.

2. La comunicazione deve essere data entro dodici mesi dal ricevimento della relativa domanda ovvero, se questa sia incompleta, entro dodici mesi dalla presentazione dei dati o dei documenti necessari a completamento dell'istanza medesima. In ogni caso la decisione deve essere assunta nel termine massimo di diciotto mesi dal ricevimento della domanda. Ove non si sia provveduto nei termini suindicati, le istanze si intendono respinte.

Art. 8.

1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere motivata e comunicata all'ente e, tramite le autorità creditizie statali, alla Commissione delle comunità europee.

Art. 9.

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorità creditizie regionali collaborano, anche mediante scambio di informazioni, per il tramite delle autorità creditizie statali, con le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi la propria sede nel territorio della Comunità.

2. Le informazioni, le notizie e i dati acquisiti ai sensi del comma precedente sono tutelati dal segreto d'ufficio.

Art. 10.

1. Si considerano autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 le aziende ed istituti di credito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti all'albo previsto dell'articolo 7, primo comma, delle norme di attuazione dello statuto in materia di credito e risparmio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133.

2. In deroga al disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, la scelta dei titolari delle cariche previste all'articolo 1, lettere b) e c), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 350, deve conformarsi ai requisiti

professionali previsti dalla lettera b) del precedente articolo 2 all'atto del rinnovo dei relativi uffici e comunque non oltre il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. Nelle nomine e nelle designazioni degli esponenti bancari riservate alle autorità regionali, ove non siano prescritti requisiti più rigorosi, si osservano i criteri di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Art. 12.

1. Alle partecipazioni alle società o agli enti di credito di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. Entro il termine di cui al precedente comma il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentita la Commissione speciale dell'Assemblea regionale siciliana sul sistema creditizio siciliano, fissa i criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi nell'ambito della Regione siciliana nei casi stabiliti dalle norme di attuazione dello statuto, con riferimento al periodo transitorio previsto dall'articolo 3, punto 3, lettere b) e c), della direttiva del Consiglio delle comunità europee del 12 dicembre 1977, n. 780.

3. I provvedimenti emanati ai sensi del precedente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicati alla Commissione delle comunità europee tramite le autorità creditizie statali.

Art. 14.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore alla data indicata dall'articolo 13, primo comma.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 gennaio 1989

NICOLOSI

TRINCANATO, assessore regionale per il bilancio e le finanze

89R0362

LEGGE 27 gennaio 1989, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 28 gennaio 1989)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Regione è autorizzato, anorma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 gennaio 1989, il bilancio della Regione siciliana per l'anno

finanziario 1989, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale con esclusione degli stanziamenti dei capitoli 38823, 55688, 55691, 58801, 58802, 58901, 68592, 85206, 85367, 87379, nonché delle spese per nuovi limiti di impegno previste dagli articoli 6 ed 8 del disegno di legge ed iscritte ai capitoli 55680, 55687, 55689, 55692, 56486, 68551, 68557, 68561, 68574, 68575, 68586, 68587, 68591.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1989.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 gennaio 1989

NICOLOSI

TRINCANATO, assessore regionale per il bilancio e le finanze

89R0363

LEGGE 1° febbraio 1989, n. 3.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 - Assestamento.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 6 del 7 febbraio 1989)

(Omissis).

89R0364

LEGGE 20 febbraio 1989, n. 4.

Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto della regione per il triennio 1989-1991 e altre norme in materia finanziaria e di riscossione delle imposte dirette.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 9 del 21 febbraio 1989)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

IMPIEGO DI PARTE DELLE DISPONIBILITÀ
DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Art. 1.

1. Le spese per investimenti da effettuarsi da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sono poste per il triennio 1989-1991 a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto regionale e sono stabilite nell'importo di lire 530.000 milioni per ciascun anno del triennio.

2. L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 35, e l'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1988, n. 4, sono abrogati.

Art. 2.

1. Le spese per investimenti da effettuarsi da parte delle province regionali per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla Regione con la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono poste per il triennio 1989-1991 a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto regionale e sono determinate nell'importo di lire 650.000 milioni per ciascun anno del triennio.

Art. 3.

1. È autorizzata per l'anno finanziario 1989, a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, la spesa di lire 100.000 milioni destinata all'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di strade esterne comunali.

Art. 4.

1. Per le finalità dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche, è autorizzata per l'anno finanziario 1989, a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, la spesa di lire 30.000 milioni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA FINANZIARIA
E DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Art. 5.

1. Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1989.

2. All'onere relativo, valutato in lire 35.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli 16602, 16603 e 56756 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

3. Possono essere prorogati o rinnovati, anche se scaduti alla data della entrata in vigore della presente legge, sino al 30 giugno 1989, i contratti a termine stipulati dai comuni dell'Isola con il personale tecnico in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26.

4. All'onere relativo, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con le disponibilità del capitolo 45007 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

5. L'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 3 è abrogato.

Art. 6.

1. In attesa della emanazione della normativa prevista dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e comunque sino al 31 marzo 1989, la società di gestioni esattoriali in Sicilia (S.O.G.E.S.I.) è autorizzata a gestire le esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette della Sicilia, ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni di cui al decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

2. La società S.O.G.E.S.I. può richiedere all'Amministrazione regionale, con atto irrevocabile e non sottoposto a condizioni, da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario entro il 15 marzo 1989, di essere autorizzata a proseguire la gestione delle esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette della Sicilia sino al 31 dicembre 1989, ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni di cui al decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

3. L'atto di cui al comma 2 deve riguardare, a pena di inammissibilità, tutte le esattorie delle imposte dirette, già conferite alla S.O.G.E.S.I. ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55.

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, nel testo modificato, da ultimo, con l'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 1987, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Sono tenuti, inoltre, ad assicurare, nei termini di cui all'articolo 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'equiparazione dei tassi di interesse attivi e passivi praticati da ciascun istituto nell'intero territorio nazionale».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 1987, n. 9, è sostituito dal seguente:

«2. La mancata equiparazione tra i tassi di interesse attivi e passivi praticati in Sicilia e quelli praticati da ciascun istituto nell'intero territorio nazionale, può comportare la decadenza delle convenzioni di cui all'articolo 1».

Art. 8.

1. I debiti, anche per eventuali interessi, dei comuni e delle amministrazioni provinciali nei confronti della Regione siciliana relativi alle anticipazioni a suo tempo concesse ai sensi della legge regionale 3 aprile 1956, n. 22, e della legge regionale 29 marzo 1963, n. 27, in essere alla data del 1° gennaio 1988, sono estinti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 27.500 milioni, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989. Detto onere trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale, progetto 07.09.

Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1989.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 febbraio 1989

NICOLOSI

TRINCANATO, assessore regionale per il bilancio e le finanze

89R0365

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1989, n. 8.

Interventi per la sistemazione e la valorizzazione delle gallerie di Giovanni Battista Tiepolo nella città di Udine.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 22 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'arcidiocesi di Udine — Museo diocesano d'arte sacra — un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni, suddiviso

in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il restauro, la sistemazione e la valorizzazione delle gallerie di Giovanni Battista Tiepolo nella città di Udine, ubicate nel palazzo patriarcale, destinato a divenire sede del Museo diocesano di arte sacra.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è destinato a coprire gli oneri — comprensivi di spese tecniche e di progetto — da sostenere, a completamento dell'opera di restauro realizzata dalla competente Soprintendenza ai beni architettonici, archeologici, artistici e storici, ai fini di rendere funzionale la sede del Museo, nonché per la dotazione delle attrezzature e degli arredi necessari.

Art. 2.

1. La fruizione pubblica del Museo diocesano di arte sacra, nonché delle sezioni librerie e della sezione archivistica del Palazzo arcivescovile di Udine verrà assicurata con le modalità che saranno concordate tra l'Ente beneficiario e l'Amministrazione regionale.

Art. 3.

1. Le quote annuali del finanziamento di cui all'articolo 1 potranno essere erogate in via anticipata ed in un'unica soluzione.

2. L'Ente beneficiario è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento stesso entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultimazione dei lavori di restauro da parte della competente Soprintendenza.

Art. 4.

1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.1. - spese di investimento - categoria 2.4. - sezione IV - il capitolo 5442 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Archidiocesi di Udine - Museo diocesano di arte sacra - per il restauro, la sistemazione e valorizzazione delle gallerie di Giovanni Battista Tiepolo nella città di Udine, nonché per l'acquisto di attrezzature ed arredi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28. Partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 febbraio 1989

BIASUTTI

89R0369

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1989, n. 9.

Proroga della concessione di esercizio del compendio minerario di Raibl in comune di Tarvisio alla Società italiana miniere - SIM S.p.a. del gruppo ENI all'anno 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 dell'8 marzo 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La concessione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14, viene prorogata per un ulteriore anno sino al 31 dicembre 1989.

Art. 2.

1. Con successiva legge regionale, in relazione alla nuova disciplina ed agli interventi della emananda normativa statale in materia mineraria, si procederà alla rideterminazione del contributo straordinario di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14, con riferimento anche all'esercizio 1989, a completamento degli interventi della normativa statale.

2. Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, addì 7 marzo 1989

BIASUTTI

89R0394

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1989, n. 10.

Disciplina e sviluppo dell'agriturismo. Modifica all'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 recante «provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 dell'8 marzo 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della C.E.E., del Piano agricolo nazionale e del Piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica allo scopo di:

a) assicurare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;

b) salvaguardare e tutelare l'ambiente e il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna;
 c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
 d) sviluppare il turismo sociale e giovanile;
 e) favorire i rapporti tra città e campagna;
 f) tutelare e valorizzare le tradizioni e la cultura del mondo rurale.

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità svolte dai soggetti di cui all'articolo 6 attraverso l'utilizzazione dell'azienda agricola dagli stessi condotta, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola, che deve comunque rimanere principale.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

3. In particolare rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare stagionalmente ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) vendere i beni prodotti dall'azienda agricola ed i loro derivati ottenuti per coltura o allevamento, purché la vendita stessa venga esercitata congiuntamente ad almeno una delle attività di cui alle lettere a) e b);

d) organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito dell'azienda.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola, anche attraverso lavorazioni esterne.

5. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 3, rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la concerne.

Art. 3.

Locali utilizzabili per attività agrituristiche

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo posto sul fondo, gli edifici esistenti e non più necessari per le esigenze di conduzione dello stesso e gli edifici esistenti in borghi o centri abitati, nei quali abbia la propria abitazione l'operatore agricolo che svolge la sua attività in un fondo sito nel territorio del medesimo Comune o di un Comune limitrofo.

2. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 2 anche chioschi di nuova costruzione siti nei territori compresi nell'azienda agricola dell'operatore.

3. Il recupero, il restauro, l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente nonché la costruzione dei chioschi di cui al comma 2 devono essere eseguiti in conformità con le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche della zona.

Art. 4.

Limiti all'attività agriturbistica

1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche non può essere superiore a sei camere arredate per un massimo di dodici posti letto.

2. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di tende, roulotte o caravans possono essere previsti per un massimo di venti persone nelle aziende fino a venti ettari e di quaranta persone nelle aziende con estensione superiore.

Art. 5.

Norme igienico-sanitaria

1. I requisiti sanitari degli edifici e degli spazi aperti destinati all'uso agriturbistico vengono stabiliti dai regolamenti comunali secondo la normativa vigente.

2. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori devono disporre di servizi igienici secondo le disposizioni previste dai regolamenti comunali di igiene e sanità.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Elenco degli operatori agriturbistici

1. I soggetti che intendono esercitare le attività agrituristiche devono iscriversi in un apposito elenco tenuto, in ciascuna provincia, dalle commissioni provinciali per l'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Possono iscriversi nell'elenco degli operatori agriturbistici coloro che sono iscritti all'albo professionale di cui al comma 1 e, limitatamente alle zone svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268, CEE, anche coloro che direttamente provvedono alla coltivazione di un fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, purché dette attività, congiuntamente a quella agriturbistica, rimangano prevalenti rispetto ad altre.

3. Hanno titolo ad iscriversi nell'elenco surriferito le cooperative agricole iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e aventi finalità agriturbistiche, nonché le Associazioni provinciali degli allevatori che siano conduttrici di pascoli e di malghe.

4. Nella provincia di Trieste, fino alla costituzione della commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli, la qualifica di operatore agriturbistico viene certificata dal direttore dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentita la Commissione prevista dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 84.

5. Il direttore del predetto ispettorato provvede altresì — fino alla costituzione della commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli — alla formazione e tenuta dell'elenco degli operatori agriturbistici previsto dal comma 1.

6. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agriturbistici costituisce la condizione necessaria per l'esercizio dell'attività agriturbistica e per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 8.

Art. 7.

Iscrizione nell'elenco degli operatori agriturbistici

1. Le domande di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6 devono essere presentate alla commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli per il tramite del comune dove la persona o l'ente intende svolgere le attività agriturbistiche, indicando le attività svolte e/o da svolgere.

2. I comuni, nel trasmettere le domande alla commissione provinciale, acquisiscono, limitatamente alle persone non iscritte all'Albo professionale degli imprenditori agricoli, il parere della Commissione di cui all'art. 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed esprimono altresì parere in merito allo svolgimento nel proprio territorio delle attività agriturbistiche da parte dei richiedenti.

3. La Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale, per i compiti previsti dalla presente legge, è integrata da un rappresentante designato dall'Assessore regionale al commercio e al turismo e da tre rappresentanti delle organizzazioni agriturbistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, in ragione di un rappresentante designato da ciascuna organizzazione.

4. La commissione medesima provvede anzitutto ad accertare, nei confronti dei richiedenti, l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, avvalendosi delle procedure di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale e dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Detta commissione procede successivamente all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici dei soggetti le cui domande siano suffragate dal parere favorevole del comune. Sulle domande per le quali il parere non è stato espresso o è negativo la commissione decide autonomamente.

6. Avverso il diniego dell'iscrizione è dato ricorso alla commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le procedure previste dall'articolo 6 di detta legge regionale.

7. L'accertamento di cui al comma 4 viene effettuato anche ai fini del rilascio della certificazione della qualifica di operatore agrituristico prevista dal comma 4 del precedente art. 6.

8. Per quanto altro riguarda l'elenco degli operatori agrituristici, non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale

1. I soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 6 che intendono esercitare le attività agrituristiche devono presentare al comune, dove ha sede l'azienda, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva e dei periodi di esercizio delle attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

b) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;

c) parere favorevole del competente servizio dell'Unità sanitaria locale relativamente all'idoneità dei locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività agrituristica;

d) certificato di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici di data non anteriore a mesi tre.

3. Il sindaco provvede sulle domande di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla loro presentazione; trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.

4. Entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia, il sindaco rilascia l'autorizzazione che abilita all'esercizio dell'attività agrituristica nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione stessa.

5. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Art. 9.

Determinazione delle tariffe

1. Entro il 30 settembre di ogni anno i soggetti autorizzati all'esercizio delle attività agrituristiche devono presentare al comune competente per territorio una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che intendono praticare nell'anno successivo, riferendole ai diversi servizi di ospitalità previsti.

2. La dichiarazione, convalidata dal comune, dovrà essere esposta in luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio e all'ingresso dell'area riservata ai campeggiatori.

Art. 10.

Obblighi degli operatori agrituristiche

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività agrituristiche hanno i seguenti obblighi:

a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale e le tariffe praticate;

b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima e le tariffe denunciate;

c) osservare la disposizione di cui all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

d) comunicare al sindaco, entro trenta giorni, l'eventuale cessazione e/o sospensione dell'attività agrituristica.

Art. 11.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è sospesa dal sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di cinque giorni per la violazione dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 e per un periodo massimo di trenta giorni per la violazione degli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 medesimo art. 10.

2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, qualora accerti che l'interessato:

a) non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristiche;

c) abbia subito nel corso dell'anno solare più di due sospensioni per la violazione degli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 10.

3. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati altresì agli organi ed uffici incaricati della tenuta dell'elenco degli operatori agrituristiche e agli enti di cui all'art. 18.

4. Nel caso in cui la revoca dell'autorizzazione si riferisca ad aziende che hanno beneficiato di contributi ancora soggetti al vincolo di destinazione di cui all'art. 18, gli enti di cui all'art. 17 provvedono al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

Art. 12.

Programma regionale di attività nel settore agrituristico

1. I programmi di attività che vengono finanziati ai sensi della presente legge sono inseriti, annualmente, nel Piano regionale di sviluppo, in base al disposto dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Incentivi per studi, ricerche formazione professionale, propaganda

1. L'Amministrazione regionale promuove attività di studio, ricerca, formazione professionale e propaganda, rivolte allo sviluppo e alla migliore qualificazione dell'offerta agrituristica.

2. Per lo svolgimento di dette attività sono concesse alle organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative contributi nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 14.

Contributi a enti locali per servizi e infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell'agriturismo

1. L'amministrazione regionale può, concedere contributi, fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Province, comunità montane e collinare e comuni per la realizzazione ed il miglioramento di servizi e di infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell'agriturismo.

2. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 15.

Incentivi agli operatori agrituristici

1. Possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 55% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo di spesa non superiore a 40.000 ECU, ai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici per i seguenti scopi:

a) il restauro, la ristrutturazione ed il miglioramento (ivi compreso l'ampliamento necessario per esigenze di adeguamento statico e funzionale degli immobili) dei fabbricati da destinare ad alloggi agrituristici e alla vendita diretta o al consumo o alla somministrazione di prodotti prevalentemente ottenuti nell'azienda;

b) la costruzione e la ristrutturazione di chioschi per la vendita diretta o il consumo o la somministrazione di prodotti prevalentemente ottenuti nell'azienda;

c) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi nei fabbricati di cui alle lettere a) e b);

d) l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori;

e) la realizzazione di impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e telefonici, compresi i relativi allacciamenti, necessari per gli interventi di cui alle precedenti lettere;

f) l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali.

Art. 16.

Modalità di concessione degli incentivi

1. I contributi di cui all'art. 15 sono concessi in misura differenziata nel rispetto delle modalità e delle condizioni fissate dalle disposizioni regionali per l'applicazione del regolamento CEE n. 797/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.

Esercizio di attribuzioni da parte delle province e delle comunità montane e collinare

1. Le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane e collinare esercitano le attribuzioni inerenti alla concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 15.

2. I piani di riparto dei fondi vengono annualmente approvati dalla giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura d'intesa con l'assessore regionale al commercio e al turismo.

Art. 18.

Vincolo di destinazione

1. La destinazione agrituristica degli interventi assistiti dai contributi previsti dalla presente legge dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni ed il controllo è effettuato dagli enti che hanno concesso il contributo.

Art. 19.

Riserva di denominazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'utilizzo nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all'esercizio dell'agriturismo è riservato a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla presente legge e alle rispettive organizzazioni.

Art. 20.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alle domande di contributi e di sovvenzioni presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale surriferita.

Art. 21.

Norma transitoria

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici in base agli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano iscritti nell'elenco previsto dagli articoli 7 e 8 della presente legge: per tali soggetti si prescinde dall'accertamento della insussistenza delle condizioni stabilite dal comma 4 del precitato art. 7.

2. La commissione provinciale prevista dalla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, viene integrata con i componenti di cui al comma 3 dell'art. 7 della presente legge.

Art. 22.

Modifica all'art. 18

della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

1. La percentuale d'intervento di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è elevata al 70% della spesa ammissibile, qualora l'iniziativa sia attuata da enti pubblici.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche alle iniziative già finanziate ed iniziate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, purché non ancora ultimate.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 13 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito — alla rubrica n. 21 — programma 3.1.5. — spese correnti — Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7420 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione «Contributi alle organizzazioni agrituristiche per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, formazione professionale e propaganda - fondi statali» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1988.

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 14 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito - alla rubrica n. 21 - programma 3.1.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7519 (2.1.233.3.10.10) con la denominazione «Contributi a favore di province, comunità montane e collinare e comuni per la realizzazione ed il miglioramento di servizi e di infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell'agriturismo - fondi statali» e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1988.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dagli articoli 15 e 17 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito - alla rubrica n. 21 - programma 3.1.5 - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7520 (2.1.233.3.10.10) con la denominazione «Assegnazioni di fondi a Province ed a Comunità montane e collinare per la concessione di contributi in conto capitale ad operatori agrituristici - di fondi statali» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1988.

3. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. All'onere complessivo di lire 300 milioni, in termini di competenza, previsto dagli articoli dal 23 al 25, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7462 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita, ai sensi degli art. 6 e 11, ottavo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 361 del 5 aprile 1988.

2. All'onere complessivo di lire 300 milioni, in termini di cassa, previsto dai precitati articoli dal 23 al 25, si provvede:

a) per lire 193 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 7462 dello stato di previsione precitato;

b) per le restanti lire 107 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, addì 7 marzo 1989

BIASUTTI

89R0396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

22 dicembre 1988, n. 0552; Pres.

Regolamento di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48: criteri per la determinazione degli assegni di studio previsti per gli alunni delle scuole non statali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 27 febbraio 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, concernente «nuove norme in materia di diritto allo studio» ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Considerato che ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 deve essere emanato apposito regolamento per la fissazione dei criteri per la determinazione degli assegni di studio;

Considerato che, oltre al reddito ed al merito, è opportuno tenere conto anche dei carichi di famiglia;

Ritenuto per motivi di equilibrio territoriale è opportuno prevedere dei correttivi ai criteri tassativi fissati dal presente regolamento, consentendo a ciascuna provincia l'applicazione di criteri integrativi analoghi a quelli adottati per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 - punto g) della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10;

Ritenuto altresì che, in considerazione delle diverse realtà scolastiche presenti sul territorio delle singole province nonché del diverso onere derivante alle famiglie dalla frequenza degli allievi ai vari livelli di scuola, la misura dell'assegno di studio vada diversamente graduata;

Considerato inoltre opportuno che l'ammontare dell'assegno stesso venga diversificato anche all'interno delle singole graduatorie suddivise in fase di punteggio;

Rilevato infine, che, per le difficoltà incontrate dalle province nella fase di prima applicazione della nuova legge, si rende necessario prorogare il termine di presentazione delle domande relative all'anno 1988;

Visto l'articolo 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 6777 del 16 dicembre 1988;

Decreta:

È approvato il regolamento concernente i criteri per la determinazione degli assegni di studio previsti per gli alunni delle scuole non statali, di cui all'art. 3, 2° comma della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte di conti per la registrazione e verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, addì 22 dicembre 1988

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1989
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 5, foglio 337

Regolamento di cui all'art. 3, secondo comma della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48: criteri per la determinazione degli assegni di studio previsti per gli alunni delle scuole non statali.

Art. 1.

Gli assegni di studio da concedersi agli allievi delle scuole primarie e secondarie non statali di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, sono determinati in base a graduatorie formulate secondo i seguenti criteri:

- a) reddito familiare - punteggio massimo = 25 punti;
- b) merito scolastico - punteggio massimo = 25 punti;
- c) carichi di famiglia - punteggio massimo = 25 punti.

Art. 2.

Per reddito familiare s'intende quello risultante dalla somma di tutti i redditi percepiti a qualsiasi titolo dai componenti il nucleo familiare e derivanti da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da reddito agrario, da fabbricati ed altri.

Il reddito da lavoro dipendente viene calcolato nella misura del 60%.

Art. 3.

Al reddito va attribuito il seguente punteggio:

fino a 15 milioni	punti 25
da 15 milioni a 20 milioni	punti 21
da 20 milioni a 25 milioni	punti 18
da 25 milioni a 30 milioni	punti 15
da 30 milioni a 40 milioni	punti 11
da 40 milioni a 50 milioni	punti 7
da 50 milioni a 60 milioni	punti 3
oltre 60 milioni	punti 0

Art. 4.

Al merito scolastico va attribuito il seguente punteggio:

Suole elementari	
Promozione	punti 2
Suole medie inferiori	
Promozione con giudizio pari a sufficiente	punti 2
Promozione con giudizio buono	punti 8
Promozione con giudizio distinto	punti 15
Promozione con giudizio ottimo	punti 25
Suole secondarie superiori	
Promozione con 6/10	punti 4
Promozione con 6,1-6,5/10	punti 6
Promozione con 6,6-6,9/10	punti 10
Promozione con 7-7,9/10	punti 16
Promozione con 8-10/10	punti 25
Promozione nella sessione autunnale	punti 2

Art. 5.

Ai carichi di famiglia va attribuito il seguente punteggio:

Persone a carico 1.	punti 5
Persone a carico 2.	punti 10
Persone a carico 3.	punti 15
Persone a carico 4.	punti 20
Persone a carico 5.	punti 25

La valutazione dell'ulteriore punteggio derivante da situazioni particolari di carattere personale, familiare, sociale od ambientale viene demandata alle Province.

Art. 6.

La misura dell'assegno di studio va graduata:

- a) per livello di scuola;
- b) per fasce di graduatoria (almeno 3).

Art. 7.

In considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dalle Province nella fase di prima applicazione della legge, i termini per la presentazione alle Province delle domande intese ad ottenere per l'anno scolastico 1988/1989 i benefici previsti dall'art. 3, commi 1° e 4° della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, già fissati con decreto del presidente della Giunta regionale 11 ottobre 1988, n. 0401/Pres. al 30 novembre 1988, vengono prorogati al 28 febbraio 1989.

Visto, Il presidente:
BIASUTTI

89R0368

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1989, n. 13.

Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 10 del 28 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ OGGETTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Finalità

1. La regione autonoma Valle d'Aosta nell'esercizio delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro posta dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all'elevazione professionale dei cittadini, ai sensi degli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione.

2. La politica del lavoro si colloca nell'ambito della politica regionale di sviluppo economico-sociale e di riequilibrio del territorio.

3. Gli obiettivi di tale politica perseguiti, oltre che attraverso le attività di osservazione del mercato del lavoro, di orientamento professionale e di formazione professionale disciplinare dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 e successive modificazioni, anche attraverso interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai disoccupati di lungo periodo, ai disabili ed alle persone soggette ad emarginazione sociale.

4. Nell'attuazione delle finalità sopra indicate la Regione ricerca e valorizza la partecipazione delle forze sociali.

Art. 2.

Oggetto degli interventi

1. Al fine di promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, ed in particolare dei soggetti più deboli, la Regione può svolgere ogni attività utile al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ivi comprese attività di informazione ed orientamento professionale, fatte salve le competenze statali in materia di collocamento;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione, anche mediante la concessione di contributi e l'erogazione di servizi alle imprese ed ai lavoratori per la promozione di nuova imprenditorialità;

c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro, ivi compresa la promozione di attività per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità;

d) realizzare attività di formazione professionale o di alternanza tra studio e lavoro volte ad agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro od il reinserimento di disoccupati e di lavoratori ammessi all'intervento della cassa integrazione guadagni;

e) assumere ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato del lavoro ed a favorire l'occupazione e, l'accesso al lavoro;

f) avviare all'occupazione i soggetti portatori di handicaps secondo le norme della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 recante interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

2. Al fine di concorrere alla pura attuazione dei principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, la Regione promuove la progettazione di azioni positive volte ad eliminare la disparità di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

1. In coerenza con le indicazioni del piano di sviluppo regionale di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione adotta un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, in cui sono specificati i soggetti destinatari degli interventi, le tipologie di intervento, i criteri di ripartizione e l'entità dei contributi eventualmente previsti, nonché le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative e per l'erogazione dei contributi e dei servizi. Il piano è aggiornato annualmente preferibilmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione.

2. Il piano triennale è approvato secondo le seguenti procedure:

a) la Giunta regionale delibera gli indirizzi del piano triennale di politica del lavoro e affida l'elaborazione dello stesso all'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della presente legge;

b) l'Agenzia del lavoro redige il piano e la Giunta regionale sentito il parere della Commissione regionale per l'impiego, approva la proposta di piano da sottoporre all'esame del Consiglio regionale;

c) il Consiglio regionale approva con legge il piano triennale di politica del lavoro e la relativa spesa complessiva per il triennio;

d) la Giunta regionale determina la quota annuale di spesa impegnandola sugli esercizi di competenza e affida l'esecuzione del piano all'Agenzia del lavoro;

e) la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 è autorizzata a disporre contestualmente alla deliberazione di cui alla lettera d) del presente articolo, su proposta dell'Assessore alle Finanze, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al «Fondo per il finanziamento triennale di politica del lavoro» in favore di pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al piano d'intervento approvato dal Consiglio regionale.

3. Gli aggiornamenti annuali del piano previsti dal primo comma del presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, sullo stato di attuazione del piano triennale di politica del lavoro.

TITOLO II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

CAPO I

INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 4.

Interventi specifici di informazione ed orientamento professionale

1. Al fine di favorire la rapida e puntuale segnalazione dei posti di lavoro vacanti la Regione può realizzare specifiche iniziative di informazione ed orientamento professionale in favore dei giovani, delle donne, dei disoccupati e dei lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, anche ricorrendo ai mezzi di comunicazione di massa.

Art. 5.

Formazione e lavoro

1. La Regione attua, anche ricorrendo all'intervento del Fondo Sociale Europeo, specifiche iniziative di formazione professionale volte ad agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata e dei cassintegrati e promuove forme di integrazione e di alternanza fra studio e lavoro, in particolare qualificando le attività formative connesse al contratto di formazione e lavoro.

Art. 6.

Formazione professionale per l'apprendistato artigiano

1. La formazione professionale degli apprendisti assunti da imprese iscritte all'Albo delle Imprese artigiane istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, si attua in due momenti:

a) addestramento pratico, durante il quale l'apprendista svolge anche un'attività produttiva;

b) attività didattiche complementari, durante le quali l'apprendista svolge attività culturale tecnico-scientifica;

2. Le attività didattiche complementari sono organizzate in corsi sulla base di progetti formativi predisposti per categorie professionali.

3. I corsi sono gratuiti e obbligatori, possono essere istituiti in presenza di almeno cinque apprendisti e sono svolti presso i centri di formazione di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, recante disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta, o presso apposite strutture attivate dall'Amministrazione regionale.

4. Le imprese artigiane o loro consorzi, purché dispongano di capacità organizzativa, di strutture e attrezzature idonee, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale e gestire direttamente l'intero processo di formazione professionale degli apprendisti, a condizione che:

a) il numero degli apprendisti non sia inferiore a tre unità;

b) concordino il progetto formativo con l'Amministrazione regionale;

c) accettino il controllo della regione.

5. Le spese sostenute dalle imprese per lo svolgimento delle attività didattiche complementari sono rimborsate per intero dall'Amministrazione regionale, su presentazione di rendiconto documentato e relazione sui risultati formativi conseguiti.

6. Le spese per la predisposizione dei progetti formativi sono a carico dell'Amministrazione regionale.

7. La formazione professionale degli apprendisti può essere attuata anche nelle botteghe-scuola artigiane, con modalità e condizioni stabilite dal piano di politica del lavoro.

Art. 7.

Acquisizione della qualifica professionale nell'apprendimento artigiano

1. Gli apprendisti al termine del periodo di apprendistato sono ammessi a sostenere le prove di idoneità all'esercizio del mestiere per il quale hanno frequentato il corso delle attività didattiche complementari.

2. La commissione giudicatrice nominata dalla Giunta regionale è composta come segue:

a) rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, che funge da presidente;

b) insegnanti delle attività didattiche complementari;

c) esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

d) esperto designato dalle associazioni regionali delle imprese artigiane;

e) rappresentante dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione per la Valle d'Aosta.

3. Il contenuto delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabiliti nei contratti collettivi di lavoro o in mancanza di norme contrattuali, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, sentite le associazioni regionali delle imprese artigiane e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

4. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato è iscritta sul libretto personale di lavoro dell'apprendista.

5. Ai componenti la commissione giudicatrice, esclusi gli insegnanti e i dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore ai compensi spettanti ai commissari d'esame delle scuole secondarie statali. A coloro che risiedono in comuni diversi da quello nel quale si svolgeranno le prove spetta, inoltre, il trattamento di missione previsto per il personale regionale.

CAPO II

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE

Art. 8.

Contributi alle imprese per l'assunzione di lavoratori appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro

1. La Regione può sostenere l'occupazione dei soggetti che presentano maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro anche attraverso la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani, donne, disoccupati di lunga durata, lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva, lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni, disabili e persone soggette ad emarginazione sociale, fatte salve le provvidenze previste dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54.

2. I contributi hanno lo scopo di alleggerire i costi di inserimento ed adattamento professionale: essi possono essere concessi anche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale.

3. La Regione può altresì concedere contributi alle imprese iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane che assumano apprendisti, nonché ai datori di lavoro che applichino i commi 11 e 12 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

4. L'entità, le condizioni di ammissibilità e la durata dei contributi, in relazione alle diverse categorie di soggetti considerati, sono fissate dal piano di politica del lavoro.

Art. 9.

Sostegno alle nuove imprenditorialità

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo di nuova imprenditorialità mediante la concessione di contributi alle spese di avviamento dell'attività e l'erogazione di servizi reali a progetti volti alla creazione di piccole imprese, di tipo individuale o associato, ad opera di giovani disoccupati, di lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, di lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva e di lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di beneficiare dei contributi e dei servizi reali previsti dal comma precedente i lavoratori interessati devono presentare specifici progetti.

3. I contributi sono ammessi *una tantum* e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni, recante provvidenze a favore dell'artigianato.

4. Ai lavoratori che godevano in precedenza del trattamento di integrazione salariale o del trattamento di disoccupazione speciale può essere concesso, per il primo anno di attività, un ulteriore contributo di sostegno al reddito.

5. Il piano di politica del lavoro stabilisce l'entità, le condizioni di ammissibilità e la durata dei contributi, nonché i tempi e le modalità di erogazione degli stessi.

6. Tale piano specifica inoltre le modalità di presentazione e di approvazione dei progetti e le spese di avvio dell'attività ammesse a contributo.

Art. 10.

Sostegno alla costituzione ed all'avvio di cooperativa

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di cooperative di produzione e lavoro, di servizio ed agricole, che coinvolgano in misura rilevante, in qualità di soci lavoratori, i soggetti indicati al precedente art. 8, mediante la concessione di contributi alle spese di avvio dell'attività e l'erogazione di servizi reali.

2. I contributi sono ammessi *una tantum* e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore della cooperazione dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, con l'esclusione dei benefici di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, recante interventi a favore della cooperazione.

3. Ai lavoratori che godevano in precedenza del trattamento di integrazione salariale o del trattamento di disoccupazione speciale può essere concesso, per il primo anno di attività, un ulteriore contributo di sostegno al reddito.

4. Il piano di politica del lavoro, stabilisce l'entità, le condizioni di ammissibilità e la durata dei contributi, nonché i tempi e le modalità di erogazione degli stessi. Tale piano specifica inoltre le modalità di presentazione ed approvazione dei progetti e le spese di avvio delle attività ammesse a contributo.

Art. 11.

Impiego temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità

1. La Regione può concedere contributi agli enti locali per progetti finalizzati all'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati o di lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni o di lavoratori che, senza soluzione di continuità con l'intervento straordinario di cassa integrazione guadagni, sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni in opere o servizi di pubblica utilità. Tali interventi possono essere attuati anche tramite la realizzazione di cantieri di lavoro e di cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

2. L'ammontare dei contributi è determinato dal piano di politica del lavoro, in relazione alle spese per l'organizzazione delle attività, per il vitto e per il trasporto dei lavoratori.

3. Sono altresì integralmente rimborsate, agli enti locali le spese assunte per l'applicazione dell'art. 1-bis della legge 24 luglio 1981, n. 390 e della legge 27 febbraio 1984, n. 18.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni fino ad un massimo del 50% della spesa prevista dal progetto. Il saldo sarà effettuato su presentazione del rendimento finale e della relazione conclusiva sui risultati conseguiti.

TITOLO III

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 12.

Agenzia del lavoro

1. L'agenzia del lavoro della Valle d'Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 1987, n. 2488, è la struttura operativa per l'attuazione della politica regionale del lavoro, in attuazione delle finalità e nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. L'agenzia del lavoro si configura quale servizio della Regione facente capo alla segreteria generale secondo le modalità di cui alla presente legge.

3. A tal fine l'agenzia:

- elabora la proposta di piano triennale di politica del lavoro e le relative proposte di aggiornamento annuale;
- attua gli interventi previsti dal piano triennale di politica del lavoro;
- promuove iniziative di job-creation;

d) collabora con il servizio studi e programmi e progetti di cui alla legge regionale 1º aprile 1986, n. 12, per l'osservazione sul mercato del lavoro e per la realizzazione di specifiche iniziative di orientamento e formazione professionale;

e) fornisce alla commissione regionale per l'impiego ed alle commissioni circoscrizionali per l'impiego l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni ad esse demandate;

f) effettua studi, ricerche e rilevazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell'occupazione e ne cura la diffusione, anche attraverso pubblicazioni periodiche;

g) organizza seminari e convegni volti alla conoscenza ed all'approfondimento delle tematiche di cui alla presente legge;

h) attua ogni altro intervento di politica del lavoro ad essa affidato dalla Giunta regionale, nell'ambito della normativa regionale in materia;

i) attua in collaborazione con l'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale i programmi occupazionali di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54.

Art. 13.

Il comitato di gestione

1. Al fine di favorire la partecipazione delle forze sociali alla programmazione ed all'attuazione degli interventi previsti dal piano triennale di politica del lavoro è istituito il comitato di gestione dell'agenzia del lavoro, così composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore suo delegato, che lo presiede;

b) da quattro rappresentanti della Regione nominati dal consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale;

d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale.

2. I rappresentanti delle parti sociali sono designati dalle rispettive organizzazioni preferibilmente tra i componenti della commissione regionale per l'impiego.

3. Partecipa alle sedute del comitato, con voto consultivo, il direttore dell'agenzia del lavoro, di cui al successivo art. 15.

4. Il comitato di gestione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

5. Ai componenti il comitato di gestione è corrisposto per ogni seduta valida un gettone di presenza pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali.

Art. 14.

Compiti del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione dell'agenzia del lavoro sovrintende all'attività dell'agenzia stessa, verifica le condizioni di ammissibilità dei progetti valutandone la congruenza con gli obiettivi del piano di politica del lavoro e formula proposte alla Giunta regionale ed alla commissione regionale per l'impiego.

Art. 15.

Il direttore dell'agenzia del lavoro

1. All'agenzia del lavoro è proposto un direttore, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra il personale della regione in possesso di elevata professionalità e pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro oppure tra personale estraneo alla regione in possesso di analoghi requisiti; in tal caso può essere assunto un contratto di diritto privato di durata triennale e rinnovabile ed il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale tenuto conto dell'assetto retributivo della dirigenza regionale e del trattamento previsto per i direttori delle agenzie statali per l'impiego di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 16.

Personale dell'agenzia del lavoro

1. La giunta regionale, su proposta del comitato di gestione stabilisce l'organico dell'agenzia del lavoro. La Giunta precisa inoltre le figure professionali ed il contingente di personale che può essere assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile, anche a tempo parziale stabilendone il relativo trattamento economico.

2. Il ricorso a tali figure è ammesso in caso di accertata carenza delle competenze necessarie tra il personale dipendente della Regione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 17.

Incarichi di consulenza

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire comitati tecnici e ad affidare incarichi di consulenza, per un numero complessivo di esperti non superiore a venti unità, per attività connesse con l'applicazione della presente legge.

2. Il trattamento economico è stabilito dalla Giunta regionale tenendo conto della qualità e quantità del lavoro richiesto, della professionalità necessaria e dell'assetto retributivo della dirigenza regionale.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono così determinati:

a) per quanto concerne i finanziamenti del piano triennale di politica del lavoro in complessive L. 6.400.000.000 per il triennio 1989/91 di cui L. 400.000.000 per l'anno 1989.

La ripartizione a carico degli esercizi successivi al 1989 anche in relazione agli aggiornamenti annuali previsti al precedente art. 3, nonché la determinazione dei finanziamenti dei successivi piani saranno effettuate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) annue L. 100.000.000 a decorrere dall'anno 1989 per gli interventi previsti dagli articoli 7, 12, 13 e 17 rideterminabili annualmente in base alle effettive necessità con legge di bilancio.

2. Gli oneri di cui ai commi precedenti graveranno sui seguenti capitoli che vengono all'uopo istituiti nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

n. 23980 «Fondo per il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro. Legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13»;

n. 23985 «Spese per il funzionamento dell'agenzia del lavoro, del relativo comitato di gestione, di comitati tecnici e spese per commissioni d'esame. Legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 articoli 7, 12, 13 e 17».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

per l'anno 1989 mediante riduzione per lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1989, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso concernente: «Interventi straordinari per lo sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo»;

per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 6.200 milioni delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. «altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1989/1991.

Art. 19.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 20.*Abrogazioni di leggi regionali*

1. Alla data del 1° settembre 1989 sono abrogate le seguenti leggi regionali, fatti salvi gli impegni di spesa assunti in attuazione delle medesime:

a) legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e successive modificazioni e integrazioni;

b) legge regionale 18 agosto 1986, n. 50 recante azioni finalizzate a qualificare l'apprendimento e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 febbraio 1989

ROLLANDIN

89R0366

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1989, n. 14.

Modifiche, integrazioni e interpretazione autentica della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente la riforma dell'organizzazione turistica della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 10 del 28 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Integrazione del primo comma dell'art. 4*

1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente la riforma dell'organizzazione turistica della Regione, è aggiunta la seguente lettera:

«f) un rappresentante concordato tra le associazioni e consorzi di operatori turistici, beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, concernente provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici».

Art. 2.*Modifica del secondo comma dell'art. 7*

1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente la riforma dell'organizzazione turistica della Regione, è sostituito dal seguente:

«2. Nella definizione degli ambiti deve tenersi conto dell'esistenza di preminenti interessi turistici omogenei e/o complementari, nonché di una adeguata capacità ricettiva alberghiera ed extralberghiera e di un significativo movimento turistico globale; fatta eccezione per il territorio posto lungo l'asse centrale della Valle d'Aosta, non è comunque consentita l'istituzione di ambiti turisticamente rilevanti di estensione inferiore a quella dell'intero territorio di tutti i comuni di una vallata».

Art. 3.*Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 22*

1. Il termine «organi dell'azienda» utilizzato nel secondo comma dell'art. 22 deve essere inteso nel senso più ristretto di «organi amministrativi» e non anche di «organi di controllo».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 febbraio 1989

ROLLANDIN

89R0367

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 1.**

Modifiche all'art. 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 «Legge generale per gli interventi nel settore primario».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 4 del 27 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il testo di cui all'art. 39, lettera e), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è così sostituito:

«e) la Giunta regionale può concedere finanziamenti all'Istituto interregionale per il miglioramento zootecnico (Intermizoo), sulla base di specifici programmi predisposti dall'Istituto stesso, per azioni di miglioramento della produzione ippica regionale comprendenti altresì l'acquisto, il mantenimento e l'impiego di stalloni riproduttori in pubbliche stazioni di monta equina nel rispetto della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 «Disciplina della riproduzione animale»».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 1989, salvo la definizione dei procedimenti in corso e gli oneri conseguenti relativi all'attività e ai servizi svolti fino al 31 dicembre 1988.

Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri previsti dall'art. 1 si provvede con i fondi stanziati al capitolo 11586 «Interventi per lo sviluppo e il miglioramento dell'allevamento equino (art. 39, lettere e), f), legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)».

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, addì 24 gennaio 1989

BERNINI

89R0371

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 2.

Disposizioni per agevolare l'estinzione di mutui agrari di miglioramento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 4 del 27 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Veneto con la presente legge, al fine di ricondurre a condizioni di minore onerosità i mutui di credito agrario di miglioramento assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi, perfezionati nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1981 al 31 agosto 1986, interviene per agevolare la concessione di nuovi mutui con ammortamento massimo quindicennale per il ripianamento di quelli precedentemente contratti.

2. Per i mutui oggetto del ripianamento verranno conseguentemente a cessare il concorso regionale negli interessi a decorrere dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data del ripianamento stesso e contestualmente a cadere eventuali vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di estinzioni anticipate.

Art. 2.

Provvidenze

1. I mutui di ripianamento di cui al precedente art. 1, da contrarsi ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni, sono assistiti, per il periodo di ammortamento, dal concorso regionale negli interessi concesso in misura tale che il tasso posto a carico della ditta beneficiaria non sia inferiore ai limiti minimi stabiliti dalla normativa statale in materia di credito agrario agevolato.

2. I mutui di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 3.

Estinzioni anticipate

1. In caso di estinzione anticipata dei mutui agrari di miglioramento assistiti dal concorso regionale negli interessi, e non fruanti del ripianamento di cui alla presente legge, il concorso è dovuto per tutta la durata originariamente prevista purché risulti accertato che la somma mutuata è stata effettivamente impiegata per gli scopi per i quali il mutuo fu concesso.

2. Sui mutui di ripianamento può venir concesso un contributo annuo costante fino alla concorrenza del concorso regionale già previsto per il mutuo estinto, al fine di contenere l'onere conseguente alla estinzione anticipata e posto a carico del beneficiario dall'Istituto mutuante.

3. La ditta mutuataria potrà pertanto convenire con l'Istituto di credito mutuante, all'atto dell'estinzione anticipata, qualora non siano intervenute cause di decadenza, l'attualizzazione del concorso regionale negli interessi, ferma comunque restando per la ditta mutuataria l'osservanza dei vincoli di destinazione stabiliti per la concessione delle relative provvidenze.

4. L'attualizzazione del concorso potrà aver luogo solo dopo che, trascorso un periodo di trenta giorni dalla preventiva comunicazione dell'Istituto di credito alla Giunta regionale, l'Istituto stesso non abbia ricevuto dalla medesima esplicito diniego; in tal caso il concorso regionale resta definitivamente acquisito dall'Istituto di credito.

5. Limitatamente ai mutui per lo sviluppo della proprietà coltivatrice l'attualizzazione del concorso regionale negli interessi è comunque consentito solo dopo trascorso il prescritto decennio vincolativo.

Art. 4.

Criteri e modalità

1. Nei termini di quanto stabilito dai precedenti articoli la Giunta regionale provvede a stabilire criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli già autorizzati dal bilancio pluriennale 1988/1990 sui capitoli 11033 - 11034 - 11010 - 11013 - 11019 - 11512 - 11514 - 11516 - 11523 - 11524 - 11230 - 11236 - 11505 - 11511 - 11531 - 11811.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono istituiti i seguenti capitoli:

capitolo 11522 «Contributi annui costanti per il contenimento degli oneri conseguenti alla estinzione di operazioni creditizie particolarmente onerose delle imprese agricole»;

capitolo 11525 «Concorso negli interessi su mutui conseguenti alla estinzione di operazioni creditizie particolarmente onerose delle imprese agricole»;

il cui stanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 1989, è determinato in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione, o dei provvedimenti di variazione al medesimo, mediante trasferimento di quota parte delle somme già iscritte sui capitoli di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, addì 24 gennaio 1989

BERNINI

89R0372

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 3.**Norme per incentivare l'uso della carta riciclata negli enti pubblici della Regione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 4 del 27 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione Veneto favorisce, anche con apposite campagne promozionali e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, un maggior uso della carta riciclata ai fini della conservazione dell'ambiente e di un contenimento dei consumi energetici.

Art. 2.*Utilizzazione della carta riciclata*

1. La Giunta regionale provvede affinché, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno di materiale cartotecnico dell'Amministrazione regionale sia coperto, per una quota non inferiore al 30% mediante l'uso di prodotti ottenuti da processi di recupero.

Art. 3.*Interventi promozionali*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva annualmente un programma di iniziative promozionali e di campagne di informazione, finalizzate a incentivare l'uso della carta riciclata da parte degli enti pubblici della Regione, delle scuole e delle imprese private, in particolare di quelle operanti nel settore della distribuzione.

2. Il programma individua la tipologia degli interventi, le relative modalità di attuazione e la spesa prevista per la realizzazione delle singole iniziative.

Art. 4.*Relazione annuale*

1. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente i dati sull'uso della carta riciclata nel territorio regionale e sugli effetti delle iniziative promozionali e di informazione realizzate a norma dell'art. 3.

Art. 5.*Finanziamenti*

1. Per le iniziative promozionali e di informazione di cui all'art. 3 è autorizzata una spesa annua di lire 200 milioni.

Art. 6.*Norma finanziaria*

1. All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 3 del fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988.

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1989 è iscritto il capitolo 3420 denominato «Interventi per incentivare l'uso della carta riciclata» con lo stanziamento di lire 200 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, addì 24 gennaio 1989

BERNINI

89R0373

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1989, n. 4.**Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1989).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 5 del 31 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Rifinanziamenti*

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e nel bilancio pluriennale 1989-1991 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, sono determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.*Attuazione interventi dei P.I.M.*

1. È autorizzata l'iscrizione in bilancio, per il triennio 1989-1991, delle spese occorrenti all'attuazione degli interventi relativi al PIM-VENETO, di cui al Regolamento CEE n. 2088/1985, approvato con decisione CEE e in esecuzione del contratto di programma del 28 luglio 1988 sottoscritto dai legali rappresentanti della Commissione delle comunità europee, del Governo italiano e della Regione Veneto (capitoli 15805, 15809, 15813, 15817, 15821, 15825).

2. All'erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, e dalle vigenti leggi regionali di settore; in quanto applicabili.

Art. 3.*Zootecnia delle aree montane*

1. La spesa ammissibile per le iniziative previste dall'art. 1, lettera B, della legge regionale 7 maggio 1976, n. 14 «Legge programma per lo sviluppo della zootecnia» è elevata, per le zone montane, a lire 60.000.000.

Art. 4.*Rete di telerilevamento
delle caratteristiche del fiume Sile*

1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, con le modalità di cui alla legge 16 agosto 1984, n. 42, uno o più progetti finalizzati all'installazione di una rete di telerilevamento delle caratteristiche idrologiche del fiume Sile per una spesa complessiva di lire 335 milioni (cap. 53430).

Art. 5.*Fondo di programmazione turistica*

1. Il fondo di programmazione turistica di cui all'art. 27 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, modificato dall'art. 10 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 52, è determinato per l'esercizio 1989 in lire 10 miliardi (cap. 31054).

2. Tra le spese di funzionamento delle aziende di promozione turistica, al cui finanziamento detto fondo è destinato a concorrere, sono comprese le spese per il personale.

3. A integrazione dell'art. 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, gli atti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti e le assunzioni di personale a vario titolo sono deliberati dal Comitato esecutivo delle aziende di promozione turistica e sono soggetti a riscontro di legittimità della Giunta regionale a eccezione di quelli, concernenti la predetta materia, specificatamente indicati all'art. 6 della legge regionale 17 giugno 1986, n. 24, che divengono esecutivi dalla data della loro adozione.

Art. 6.*Viabilità in montagna*

1. Per il completamento di opere a protezione della viabilità di accesso alla Val Vissende in località Le Fontane, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 375.000.000 da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (cap. 45614).

Art. 7.*Copertura finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nella legge regionale «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991», ai sensi dell'art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 8.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 27 gennaio 1989

BERNINI

(Omissis).

89R0374

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1989, n. 5.**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 5 del 31 gennaio 1989)

(Omissis).

89R0375

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1989, n. 6.**Programma regionale di sviluppo 1988-1990.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 7 del 3 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA.

la seguente legge:

Art. 1.

1. È approvato il Programma regionale di sviluppo, che fa parte integrante della presente legge.

2. Esso costituisce il complesso delle prescrizioni e delle direttive per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa; per l'attività del Consiglio regionale in sede di approvazione del P.T.R.C. e degli altri strumenti di pianificazione; per l'attività degli enti, aziende e agenzie regionali.

3. Nei confronti degli enti locali territoriali il Programma regionale di sviluppo costituisce termine di riferimento per l'attività di loro competenza nell'ambito del concorso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché complesso di direttive per le attività loro delegate dalla Regione.

Art. 2.

1. Per la realizzazione del Programma di cui al precedente articolo, la Giunta regionale assume le iniziative legislative, adotta i provvedimenti amministrativi che si rendono necessari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 31 gennaio 1989

BERNINI

(Omissis).

89R0376

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1988, n. 91.

Bilancio previsione 1988. 4^a variazione per l'attuazione del programma integrato mediterraneo ed altre variazioni.

(Pubblicata nel suppl. ord. 23 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 72 del 22 dicembre 1988)

(Omissis).

89R0377

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1988, n. 92.

Modifiche alla legge regionale 52/80, 31/82 e 82/82 concernenti disposizioni per la tutela dell'ambiente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 72 del 22 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICA ALLA L.R. 15 MAGGIO 1980, n. 52

Art. 1.

Modifica dell'art. 4 della L.R. 15 maggio 1980, n. 52

1. All'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 52, le parole «alle associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37», sono sostituite con le parole «alle province».

Art. 2.

Modifica dell'art. 7 della L.R. 15 maggio 1980, n. 52

1. All'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 52 le parole «i comuni, le associazioni intercomunali» sono sostituite con le parole «i comuni».

TITOLO II

MODIFICHE DELLA L.R. 13 APRILE 1982, n. 31

Art. 3.

Modifiche dell'art. 6 della L.R. 13 aprile 1982, n. 31

1. Al primo comma dell'art. 6 della L.R. 13 aprile 1982, n. 31, già modificato con l'articolo unico della legge regionale 3 marzo 1983, n. 14 e successivamente sostituito dall'art. 6 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 64, le parole «alle associazioni intercomunali o alle comunità montane, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, competenti per territorio» sono sostituite con le parole «alla provincia competente per territorio».

2. Al terzo comma dello stesso articolo 6, le parole «dalle associazioni intercomunali o dalle comunità montane competenti per territorio» sono sostituite dalle parole «dalla provincia competente per territorio».

Art. 4.

Modifica dell'art. 7 della L.R. 13 aprile 1982, n. 31

All'art. 7 della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, già sostituito dall'art. 8 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 64, le parole «dall'associazione intercomunale o dalla comunità montana» sono sostituite con le parole «dalla provincia».

TITOLO III

MODIFICHE DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 1982, n. 82

Art. 5.

Modifiche dell'art. 3 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82

1. Alla quarta alinea del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 le parole «delle associazioni intercomunali» sono sostituite con le parole «dei comuni».

2. Alla quinta alinea dello stesso terzo comma dell'art. 3 le parole «i comuni, le associazioni intercomunali e le comunità montane» sono sostituite con le parole «i comuni, le comunità montane e le province».

Art. 6.

Abrogazione del quinto comma dell'art. 5 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82

1. Il quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 è abrogato.

Art. 7.

Modifica dell'art. 11 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82

1. Alla terza alinea del terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82, il periodo che inizia con le parole «Tale agevolazione» e termina con le parole «associazioni intercomunali limitrofe» è interamente sostituito con il periodo «Tale agevolazione ha valore sull'intero territorio del comune o, nei territori montani, della comunità montana del richiedente, nonché sui territori dei comuni e delle comunità montane limitrofe».

Art. 8.

Modifica dell'art. 12 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82

1. Al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 le parole «Le comunità montane e le associazioni intercomunali» sono sostituite con le parole «I comuni o, nei territori montani, le comunità montane».

Art. 9.

Modifiche dell'art. 13 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82

1. Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 le parole «alle comunità montane ed alle associazioni intercomunali nelle quali» sono sostituite con le parole «ai comuni o, nei territori montani, alle comunità montane in cui».

2. Al secondo comma dello stesso art. 13 le parole «la comunità montana o l'associazione intercomunale» sono sostituite con le parole «il comune o la comunità montana».

Art. 10.

Modifica dell'art. 17 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82

1. Al quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 le parole «le associazioni intercomunali e le comunità montane» sono sostituite con le parole «i comuni o, nei territori montani, le comunità montane».

Art. 11.

Modifiche dell'art. 22 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82

1. Al terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 le parole «le associazioni intercomunali» sono sostituite con le parole «i comuni».

2. Al sesto comma dello stesso articolo 22 le parole «le associazioni intercomunali, e le comunità montane, in accordo con i singoli comuni interessati» sono sostituite con le parole «i comuni, le comunità montane e le province».

3. All'ottavo comma dello stesso articolo 22 le parole «le associazioni intercomunali e le comunità montane» sono sostituite con le parole «i comuni, le comunità montane e le province».

4. Al decimo comma dello stesso articolo 22 le parole «le associazioni intercomunali» sono sostituite con le parole «i comuni».

5. All'undicesimo comma dello stesso articolo 22 le parole «della associazione intercomunale» sono sostituite con le parole «del comune».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 17 dicembre 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale l'8 novembre 1988 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 dicembre 1988.

89R0378

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1988, n. 93.

Legge di bilancio 1988. 5ª variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 74 del 28 dicembre 1988)

(Omissis).

89R0379

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 1.

Interventi finanziari a favore aziende di trasporto per il saldo dei contributi di esercizio dell'anno 1985.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 19 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al fine di consentire l'erogazione del saldo dei contributi di esercizio relativi all'anno 1985 a favore delle aziende CAP-Prato, COPIT-Pistoia, LAZZI-Firenze, SITA-Firenze, e TRAIN-Siena la Regione provvede con interventi finanziari in attesa della contrazione dei mutui previsti dal decreto-legge 9 dicembre 1986 n. 833, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 18.

La Giunta Regionale provvede, con proprio atto ad erogare alle suddette aziende l'importo spettante. Al recupero da parte della Regione del finanziamento concesso sarà provveduto al momento della

concessione dei mutui di cui al secondo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, mediante rivalsa sulle somme spettanti alle aziende ATAM-Arezzo, CAT-Sansepolero, CLAP-Lucca, LFI-Arezzo e Brunellesca-Firenze.

Al finanziamento del presente provvedimento si provvede mediante la seguente variazione da apportare in analogo importo, competenza e cassa, agli stati previsionali nell'entrata e della spesa del bilancio 1988.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 9 gennaio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 29 novembre 1988 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 gennaio 1989.

89R0380

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 2.

Potenziamento interventi in materia di viabilità comunale e provinciale previsti dall'art. 17, primo comma della legge regionale n. 41/1988 modificata con legge regionale n. 69/1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 19 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di viabilità comunale e provinciale previsti dall'art. 17, primo comma, della legge regionale 30 maggio 1988, n. 41, come modificato dalla legge regionale 1º settembre 1988, n. 69, l'autorizzazione di spesa di L. 1.800 milioni disposta dalle predette leggi è incrementata, per l'anno 1988, di lire 850 milioni da destinare agli interventi in materia di viabilità comunale e provinciale.

2. Al finanziamento della spesa di cui al primo comma, si provvede con la seguente variazione da apportare, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa del bilancio del corrente esercizio finanziario.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 9 gennaio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 29 novembre 1988 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 gennaio 1989.

89R0381

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 3.

Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nel settore edilizio. Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 19/1984.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 4 del 19 gennaio 1989)

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Programma di interventi per gli anni 1988-89

1. In attuazione della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 si provvede al finanziamento dei soli interventi indicati nell'articolo 4 della citata legge e relativi all'edilizia.

Art. 2.

Modalità di accesso ai contributi

1. I soggetti interessati che presentano domanda ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19, debbono attenersi alle direttive adottate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge, con deliberazione del 14 febbraio 1984, n. 75, negli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

2. I soggetti interessati debbono far pervenire le domande di contributo al comune nel quale si realizza l'intervento successivamente al 30° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi 60 giorni.

I comuni provvedono, con apposito bando, a dare pubblicità ai termini e alle modalità di presentazione delle domande.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sulla base dei criteri di priorità indicati all'art. 9 della delibera n. 75 del 14 febbraio 1984, provvede a definire gli interventi finanziari e alla ripartizione delle somme disponibili.

Art. 3.

Finanziamenti

1. Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con i fondi iscritti sul cap. 11200 del bilancio 1988 con deliberazione della Giunta regionale n. 5710 del 13 giugno 1988 ai sensi dell'art. 15 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 9 gennaio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 29 novembre 1988 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 gennaio 1989.

89R0382

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 4.**Disciplina dell'attività di estetista.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 4 del 19 gennaio 1989)

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Caratteri dell'attività

La presente legge disciplina l'attività di estetista nel quadro della vigente legislazione statale.

1) L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla faccia, sul tronco e sugli arti del corpo umano il cui scopo esclusivo sia quello di proteggere e migliorare l'aspetto estetico attenuando o eliminando gli inestetismi presenti.

2) Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato 1 annesso alla presente legge, e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

L'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche di cui all'allegato 1 sarà aggiornato ogni due anni, con atto amministrativo del Consiglio regionale.

L'accertamento dell'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tale attività, è effettuato dalle UU.SS.LL. competenti per territorio.

3) Il consiglio regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato e le organizzazioni regionali dell'artigianato, può, con proprio provvedimento determinare, le modalità di esercizio e le cautele d'uso delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, definire adeguate iniziative per assicurare una corretta e veridica pubblicizzazione delle attività professionali svolte, emanare direttive a cui devono uniformarsi i regolamenti comunali di cui al successivo articolo 4.

4) Sono escluse dalla attività di estetista le prestazioni a finalità di carattere curativo e riabilitativo e l'uso di qualsiasi specialità medicinale.

Art. 2.

Modalità di svolgimento dell'attività

1) Chi intende esercitare in modo professionale ed autonomo l'attività di estetista è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane, assumendo la qualifica di imprenditore artigiano secondo le modalità e gli effetti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2) Le imprese che svolgono attività di estetista possono essere costituite in forma individuale o societaria, secondo i limiti ed i requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

3) Nel caso di impresa artigiana gestita in forma societaria, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art. 3.

4) Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 445, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione di cui all'art. 3.

5) Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale prevista dall'art. 3.

6) L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'art. 4, ovvero presso apposita sede designata dal committente, fatte salve le garanzie di professionalità delle prestazioni e di sicurezza dell'utente.

7) Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 3.

*Modi di conseguimento
della qualificazione professionale*

1) La qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista si ottiene mediante:

a) Superamento della prova finale al termine del corso professionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16;

b) Oppure compimento di un regolare corso di apprendimento con conseguimento della qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) Oppure svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pieno in qualità di dipendente o collaboratore presso una impresa di estetista per un periodo non inferiore a due anni, documentata dal libretto di lavoro sul quale dovrà essere indicata la specifica mansione svolta, nonché da dichiarazione resa dal datore di lavoro attestante la condizione di lavoratore a tempo pieno. È richiesto inoltre il superamento di apposito esame teorico-pratico che accerti la conoscenza delle discipline previste dai corsi professionali di cui alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16.

Art. 4.

Regolamenti comunali e compiti delle UU.SS.LL.

1) I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione provinciale per l'artigianato, adeguano i regolamenti previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, alla disciplina dell'attività di estetista prevista dalla presente legge con riferimento a:

a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attività di cui alla presente legge;

b) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente ed al numero degli esercizi medesimi;

c) criteri, tenendo conto delle direttive di cui all'art. 1, terzo comma della presente legge, per accertare se le autorizzazioni comunali rilasciate abbiano effettivamente dato luogo all'esercizio dell'attività professionale di che trattasi ovvero abbiano, senza autorizzazione, sospeso la relativa attività, al fine della conseguente pronuncia di decadenza;

d) il rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati da concedersi previa esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 della presente legge, nonché il soddisfacimento delle norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica.

L'autorizzazione è rilasciata sulla base degli accertamenti previsti dal secondo comma del precedente articolo 1.

2) È compito della Unità sanitaria locale effettuare controlli in ordine alle apparecchiature, al rispetto delle norme sanitarie, nonché vigilare sullo svolgimento delle attività di estetista al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio.

3) Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano le attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, di persone o di capitali.

4) Nel caso in cui le aziende già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, il comune provvede a fissare un termine massimo non superiore a sei mesi per gli adeguamenti necessari, decorso il quale verrà revocata l'autorizzazione.

Art. 5.

Composizione della commissione comunale

1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4, lettera d) della presente legge, la composizione della commissione comunale prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, viene integrata da due imprenditori della categoria designati dalle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2) La commissione di cui al presente articolo deve essere preventivamente consultata per la formulazione di pareri sulla redazione, le eventuali modifiche e l'applicazione del regolamento di cui all'art. 4.

Art. 6.

Rilascio autorizzazione

1) L'autorizzazione prevista dal precedente art. 4, lettera d), è rilasciata dal sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 5, con provvedimento comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. Il diniego dell'autorizzazione deve essere comunicato e motivato.

2) Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 7.

Attività svolta presso un esercizio di barbiere o parrucchiere

1) I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni di manicure, intese come attività accessorie da fornire in via strettamente connessa all'esecuzione di quella principale.

2) L'attività di estetista può essere svolta presso un'impresa di barbiere o parrucchiere anche mediante una delle forme associative previste dall'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti di professionalità inerenti alle rispettive attività.

Art. 8.

Norma transitoria

1) I soggetti che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di imprese che dimostrino di aver svolto le attività anche parziali di cui al precedente articolo 1 e che, pur essendo iscritte all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte, non siano in possesso della qualificazione professionale e della autorizzazione comunale prevista dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, hanno titolo, a richiesta, ad ottenere la qualificazione professionale per l'attività dichiarata ed effettivamente svolta e documentata, tramite la frequenza di apposito corso di qualificazione professionale e superamento del relativo esame teorico-pratico che attesti la conoscenza delle discipline, previste dai corsi professionali, riferite alla attività dichiarata ed effettivamente svolta, di cui alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 nonché l'autorizzazione comunale.

2) A tal fine le relative domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Sanzioni

1) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali è inflitta dall'autorità comunale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire un milione fino a lire cinquemilioni con il rispetto delle procedure di cui alla legge 21 novembre 1981, n. 689.

2) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse modalità di cui al comma precedente, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

3) Nei confronti di chi viola le altre norme previste dalla presente legge si applica, con le stesse modalità di cui al primo comma, la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione.

4) Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 443.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 9 gennaio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 29 novembre 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 gennaio 1989.

(Omissis).

89R0383

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 12/87. Disciplina delle agevolazioni finanziarie a favore dell'associazionismo artigiano ai fini di garanzia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 19 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 8 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 12 è modificato come segue:

Art. 8.

1. Sono concessi al Consorzio, con provvedimento della Giunta regionale, secondo le linee e le direttive contenute nel programma regionale di finanziamento di cui all'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13 e successive modificazioni, contributi per la gestione, con particolare riferimento alla realizzazione di iniziative e programmi tesi ad assicurare una attività di assistenza tecnica alle cooperative, di aggiornamento e formazione e di informazione tecnico-finanziaria diffusa sulle attività del consorzio e delle cooperative. Il contributo viene determinato per l'anno 1988 in L. 350.000.000.

2. Sono concessi alle cooperative artigiane di garanzia, limitatamente all'anno 1988, contributi in conto patrimonio di garanzia per un importo complessivo di L. 350 milioni. I suddetti contributi sono erogati con deliberazione della Giunta regionale proporzionalmente al volume di credito attivato da ciascuna cooperativa nell'anno 1986, risultante dalla relativa documentazione fornita dagli istituti di credito.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 9 gennaio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 novembre 1988 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 gennaio 1989.

89R0384

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 6.

Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a. - Sottoscrizione azioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 19 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 574.712 azioni al valore nominale di L. 3.480 ciascuna delle Internazionali Marmi e Macchine S.p.a.

Art. 2.

Alla spesa per L. 1.999.997.760 si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 22595 che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo comma.

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 sono apportate agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «Spesa», per analoghi importi, le seguenti modificazioni:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 9 gennaio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 novembre 1988 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 gennaio 1989.

89R0385

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1989, n. 7.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 27 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1989 sia approvato per legge e comunque, non oltre il 30 aprile 1989, il bilancio di previsione per l'anno 1989, depositato al Consiglio regionale in data 15 dicembre 1988, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 19 gennaio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 dicembre 1988 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 gennaio 1989.

89R0386

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1989, n. 8.

I.R.P.E.T. - Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 27 gennaio 1989)

(Omissis).

89R0387

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 «Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 2 febbraio 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DELEGA DELLE FUNZIONI

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16

1. Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 le parole «del parere delle AA.II. e delle CC.MM. presenti nel territorio di loro competenza nonché» sono soppresse.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16

1. L'art. 6 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 è così sostituito:

«Art. 6 - Delega delle funzioni amministrative.

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di formazione professionale, ad eccezione di quelle riservate alla Regione, sono delegate alle Province».

Art. 3.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16

1. Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 le parole «Le Associazioni intercomunali e le Comunità montane» sono sostituite con le parole «Le Province».

2. Al secondo comma dello stesso art. 7 le parole «Le Associazioni intercomunali e le Comunità montane, entro un mese dalla pubblicazione del programma nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, trasmettono per l'approvazione alla Provincia competente per territorio, che la comunica alla Regione» sono sostituite con le parole «Le Province, entro un mese dalla pubblicazione del programma nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana approvano, dandone comunicazione alla Regione».

3. Al terzo comma dello stesso art. 7 le parole «Le Associazioni intercomunali e le Comunità montane» sono sostituite con le parole «Le Province».

4. Al quarto comma dello stesso art. 7 le parole «Le Associazioni intercomunali e le Comunità montane» sono sostituite con le parole «Le Province».

5. Alla lettera f) del quinto comma dello stesso art. 7 le parole «dell'Associazione intercomunale o della Comunità montana» sono sostituite con le parole «della Provincia».

6. Al sesto comma dello stesso art. 7 le parole «dalle AA.II. e CC.MM.» sono sostituite con le parole «dalle Province».

7. Al settimo comma dello stesso art. 7 le parole «dell'Associazione intercomunale o della Comunità montana» sono sostituite con le parole «della Provincia».

Art. 4.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16

1. Alla lettera d) del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 le parole «della Associazione intercomunale o Comunità montana» sono sostituite con le parole «della Provincia».

2. Al quarto comma dello stesso art. 8 le parole «dell'Associazione intercomunale o della Comunità montana» sono sostituite con le parole «della Provincia».

Art. 5.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16

1. Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 le parole «le Associazioni intercomunali e le Comunità montane» sono sostituite con le parole «le Province».

2. Al secondo comma dello stesso art. 10 le parole «Le Associazioni intercomunali e le Comunità montane» sono sostituite con le parole «Le Province».

Art. 6.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16

1. Alla lettera a) del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 le parole «dell'Associazione intercomunale» sono sostituite con le parole «della Provincia».

Art. 7.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16

1. Al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 le parole «dalle Associazioni intercomunali e dalle Comunità montane» sono sostituite con le parole «dalle Province».

Art. 8.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16

1. Alla lettera c) del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 le parole «avanzata dopo aver sentito le Associazioni intercomunali e le comunità montane interessate» sono soppresse.

Art. 9.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16

1. Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 è così sostituito:

«1. Le Province, all'atto dell'invio alla Giunta regionale delle proposte di cui al secondo comma dell'art. 5, inviano altresì alla Giunta regionale i rendiconti dei corsi effettuati, necessari per l'espletamento delle procedure previste dalla Comunità economica europea, nonché gli altri prospetti di informazione statistica e contabile previsti dal programma regionale per la formazione professionale, secondo i criteri e le procedure stabiliti dallo stesso programma. In caso di inadempimento da parte della Provincia, la Regione nomina a tal fine un commissario *ad acta* che acquisisce direttamente presso la Provincia i dati necessari».

Art. 10.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16

1. Al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 le parole «alle Associazioni intercomunali e alle Comunità montane» sono sostituite con le parole «alle Province». Al terzo periodo dello stesso primo comma dell'art. 16 le parole «le Associazioni intercomunali e le Comunità Montane comunicano alla Provincia competente per territorio» sono sostituite con le parole «le Province approvano».

2. Al secondo comma dello stesso art. 16 le parole «dalle Associazioni intercomunali e delle Comunità montane» sono sostituite con le parole «dalle Province». Al secondo periodo dello stesso secondo comma dell'art. 16 le parole «Associazione intercomunale e Comunità montana» sono sostituite con la parola «Provincia».

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 11.

Personale

1. L'assegnazione del personale del ruolo unico regionale è effettuata secondo le disposizioni della legge regionale che disciplina in via generale l'attribuzione delle risorse agli enti destinatari della delega di funzioni.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni stabilite dalla legge di cui al precedente comma, il personale del ruolo unico regionale già comandato presso le Associazioni Intercomunali e le Comunità montane per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 è posto in posizione di comando presso le Province, mediante specifici atti deliberativi della Regione.

3. Nel periodo transitorio di cui al secondo comma lo stesso personale rimane in servizio, per lo svolgimento delle funzioni delegate alle Province nonché per il compimento degli affari in corso di competenza della Associazione intercomunale o della Comunità montane nelle attuali sedi di lavoro, salvo diverse misure organizzative adottate dalla Provincia d'intesa con la Giunta regionale e sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale.

Art. 12.

Beni mobili, immobili e attrezzature

1. Il trasferimento dei beni mobili, immobili e delle attrezzature del patrimonio regionale destinati all'esercizio delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 è effettuato secondo le disposizioni della legge regionale che disciplina in via generale l'attribuzione delle risorse agli enti destinatari della delega di funzioni.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni stabilite dalla legge di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede transitoriamente al trasferimento in uso dei beni occorrenti per l'esercizio delle funzioni.

3. La Giunta regionale detta disposizioni per la tenuta e la conservazione della documentazione relativa alle attestazioni di qualifica rilasciate dagli enti delegati, nonché agli incarichi di insegnamento assegnati dagli stessi enti.

Art. 13.

Applicazione del regolamento di attuazione 2 maggio 1985, n. 1

1. Fino alla attuazione della riforma della disciplina degli interventi in materia di formazione professionale, il regolamento di attuazione 2 maggio 1985, n. 1 continua ad applicarsi in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla presente legge, subentrando la Provincia nella titolarità delle funzioni che tale regolamento attribuisce alle Associazioni intercomunali ed alle Comunità montane.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 23 gennaio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 13 dicembre 1988 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 16 gennaio 1989.

89R0388

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1989, n. 10.

Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 2 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di agricoltura, foreste caccia e pesca sono esercitate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni singoli, dai Comuni associati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 12, e dalle Comunità montane secondo le disposizioni generali di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche attribuzioni di competenza stabilite dalle leggi regionali.

Art. 2.

Funzioni delegate alle Province

1. Sono delegate alle Province, salvo quanto disposto al secondo comma, le funzioni amministrative concernenti:

a) miglioramenti fondiari, relativamente agli impianti collettivi, ivi compresi gli impianti di trasformazione, associati e cooperativi e alle stalle sociali;

b) commissione provinciale per le terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate;

c) ricomposizione e riordinamento fondiario;

d) calamità naturali e avversità atmosferiche;

e) miglioramento genetico degli animali, manifestazioni zootecniche, interventi diretti alla salvaguardia di razze autoctone minacciate di estinzione;

f) istruttoria sulle domande relative alla disciplina dei vini da tavola ad indicazione geografica, e dei vini D.O.C. o D.O.C.G. nonché sulle richieste di impianto, reimpianto ed estirpazione dei vigneti;

g) tenuta dell'elenco degli utenti dei motori agricoli e concessione dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura;

h) commissioni provinciali per la tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli professionali e dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo;

i) servizi di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale n. 60/84;

l) la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante, l'autorizzazione per l'uso dei presidi sanitari di 1ª e 2ª categoria di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1969 n. 1255 successive modifiche ed integrazioni;

m) vincolo idrogeologico, prescrizioni di massima e di polizia forestale, disciplina delle utilizzazioni boschive, controllo sulla gestione dei beni silvo-pastorali degli enti, piani di coltura e conservazione dei rimboschimenti e dei boschi migliorati con intervento pubblico; approntamento ed approvazione della «Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore», censimento degli alberi di rilievo monumentale ed esame di idoneità per raccoglitori di tartufi;

n) sistemazione idraulico-forestali, sistemazione dei bacini montani, rimboschimento, miglioramenti boschi degradati, vivai forestali, opere forestali per la difesa delle coste;

o) usi civici, limitatamente ai piani di gestione dei beni di uso civico ed ai piani economici per i beni silvo-pastorali, al giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alimentazioni o concessioni a terzi ed agli accertamenti delle migliorie per l'affrancazione dei canoni enfiteutici;

p) istruttoria delle domande di elettrificazione rurale;

q) caccia e pesca di cui alle leggi regionali n. 17/80 e n. 25/84;

r) progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, salve le competenze attribuite ai concorsi di bonifica ai sensi della normativa vigente; vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;

s) commissioni o comitati relativi alle funzioni delegate previste dalla vigente normativa statale e regionale.

2. Le funzioni amministrative di cui alle lettere n) e r) sono delegate, nei territori di loro competenza, alle Comunità montane.

Art. 3.

Funzioni sub-delegate alle Province

1. Sono sub-delegate alle Province le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione concernenti:

a) attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati agricoli attribuiti alla Regione dalla normativa statale e di quelli concordati dalla Regione stessa con l'AIMA ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera e) della legge n. 610 del 14 agosto 1982;

b) vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali da parte delle APA;

c) controllo di qualità dei prodotti agricolo-forestali e delle sostanze ad uso agricolo-forestale;

d) determinazione dell'equo canone relativo all'affitto dei fondi rustici e dei coefficienti aggiuntivi; determinazione prevista dall'art. 3 legge n. 203 del 3 maggio 1982 delle zone ricomprese nei territori dichiarati montani ai sensi della legge n. 1102 del 3 dicembre 1971; esercizio delle funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e al Capo dell'ispettorato ai sensi della legge n. 203 del 3 maggio 1982.

Art. 4.

Funzioni delegate alle Province ed alle Comunità montane

1. Sono delegate alle Province o, nei territori di loro competenza, alle Comunità montane di cui alle lettere da a) ad l) della legge regionale n. 52/1981 le funzioni amministrative concernenti:

a) proprietà diretto-coltivatrice; miglioramenti fondiari aziendali; valutazione dei piani aziendali e dei piani di ripristino culturale previsti dalla legge regionale n. 53/1979 ed adozione del parere ai fini urbanistici previsto dalla legge regionale n. 10/1979; meccanizzazione agricola aziendale e credito agrario a favore delle singole aziende; premi ed indennità;

d) proprietà cooperativa di conduzione terreni;

c) conduzione e dotazione al settore cooperativo o associativo;

d) accertamento dell'idoneità delle aziende agricole a svolgere l'agriturismo;

e) coltivazioni arboree ed erbacee, selvicoltura, arboricoltura da legno e castanicoltura; autorizzazione all'abbattimento di piante di olivo, attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti;

f) attività zootecniche aziendali, bachicoltura, apicoltura e relative produzioni;

g) acquacoltura e produzione ittica nelle acque interne.

2. Le funzioni amministrative delegate alle Province ai sensi del precedente comma sono sub-delegate dalle Province stesse ai Comuni associati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 12, secondo le disposizioni stabilite dalle leggi regionali.

Art. 5.

Funzioni delegate ai Comuni

1. Sono delegate ai Comuni, salvo quanto disposto al secondo comma, le funzioni amministrative concernenti:

a) censimento delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge n. 440/1978 e della legge regionale n. 53/1979;

b) rilascio del tesserino venatorio, apposizione di divieti speciali di caccia e ricezione delle domande sul fondo di tutela delle produzioni agricole ai sensi della legge regionale n. 17/1980;

c) rilascio delle licenze di pesca;

d) attestazione di riconoscimento per le tartufaie coltivate e rilascio del tesserino di idoneità di raccoglitori di tartufi;

e) amministrazione del patrimonio indisponibile agricolo-forestale della Regione;

f) pubblicazione e liquidazione danni per rilevamenti dell'inventario forestale della Toscana;

g) autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica;

h) reintegrazione del patrimonio zootecnico decurtato da animali predatori o da eventi meteorici.

2. Le funzioni amministrative di cui alle lettere e) ed h) sono delegate, nei territori di loro competenza, alle Comunità montane.

Art. 6.

Funzioni riservate alla competenza della Regione

1. Sono riservate alla competenza della regione le funzioni amministrative concernenti:

a) attività di programmazione, d'intervento, ricerca e sperimentazione di interesse regionale;

b) impianti collettivi, ivi compresi gli impianti di trasformazione, di interesse regionale; assegnazione di terre incolte o abbandonate, delimitazione dei terreni danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e specificazione delle relative provvidenze;

c) riconoscimento giuridico delle associazioni dei produttori agricoli, vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e finanziamento delle stesse; riconoscimento dei consorzi di difesa delle produzioni agricole e degli altri organismi di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590;

d) controlli, certificazioni ed altre funzioni già attribuite agli osservatori delle malattie delle piante; rilascio dei diplomi di erborista;

e) ippocultura per il mantenimento degli stalloni di pregio e altre funzioni svolte dall'Istituto di incremento ippico di Pisa;

f) stipula delle convenzioni con l'AIMA ai sensi dell'art. 3 primo comma lettera e) della legge 14 agosto 1982, n. 610;

g) dichiarazione di esecutività delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché dei piani economici o di assestamento di cui al regio decreto-legge n. 3267 del 30 dicembre 1923; impiego di mezzi aerei e impianti radio-ricetrasmittenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, definizione dei complessi del patrimonio indisponibile agricolo-forestale della Regione ed alienazione, acquisti ed espropri di tale patrimonio, emanazione dell'elenco delle specie di flora spontanea e di fauna minore in pericolo di rarefazione ed estinzione, emanazione del calendario di raccolta dei tartufi e delimitazione delle zone geografiche di raccolta;

h) usi civici, relativamente alle funzioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, con esclusione delle funzioni delegate alle Province ai sensi del precedente art. 2, lettera o);

i) classificazione e delimitazione dei bacini montani e funzioni in materia di bonifica integrale e montana, salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 1°, lettera r);

l) attività venatoria di cui alla legge regionale n. 17/1980;

m) dichiarazione di interesse pubblico delle acque ai fini della pesca e della tutela dell'ambiente e della fauna ittica; regolamenti di gestione delle zone di pesca a regolamento specifico;

n) commissioni e comitati a carattere regionale o funzionali alle materie non delegate; intese interregionali e gestioni comuni con altre regioni.

Art. 7.*Indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate*

1. Gli enti delegati esercitano le funzioni di cui alla presente legge nel rispetto degli obiettivi, delle priorità e delle disposizioni contenuti nel programma regionale di sviluppo e negli altri atti regionali di programmazione.

2. Per le funzioni sub-delegate dalla Regione agli enti locali, la Regione stessa assicura la trasmissione agli enti delegati delle eventuali direttive impartite dal Governo ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1972, n. 30 si applicano anche nel caso in cui non si sia provveduto da parte degli enti delegati in ordine ai singoli atti inerenti a funzioni sub-delegate ai sensi della presente legge.

4. Gli enti delegati sono tenuti a fornire alla Regione su richiesta, dati statistici e ogni altro elemento utile all'esercizio delle competenze regionali nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 8.*Disposizioni finanziarie*

1. Le leggi regionali stabiliscono i criteri e le modalità per il riparto tra gli enti delegati dei mezzi finanziari relativi alle funzioni di cui alla presente legge.

2. L'erogazione agli istituti di credito del concorso regionale sugli interessi per interventi creditizi agevolati previsti dalla legge è effettuato dalla Regione sulla base di rendiconti presentati dagli istituti stessi.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza per la tutela di un rilevante interesse regionale, il Consiglio regionale può disporre interventi finanziari nelle materie delegate di cui alla presente legge.

4. La legge regionale disciplina l'attribuzione agli enti delegati dei finanziamenti relativi agli oneri aggiuntivi di funzionamento derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 9.*Personale*

1. L'assegnazione del personale del ruolo unico regionale è effettuata secondo le disposizioni della legge regionale che disciplina in via generale l'attribuzione delle risorse agli enti destinati della delega di funzioni.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni stabilite dalla legge di cui al precedente comma, il personale del ruolo unico regionale già comandato presso le Associazioni Intercomunali per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui alla presente legge, è posto in posizione di comando presso le Province, mediante specifici atti deliberativi della Giunta regionale.

3. Nel periodo transitorio di cui al secondo comma, lo stesso personale rimane in servizio per lo svolgimento delle funzioni delegate alle Province nonché per il compimento degli affari in corso di competenza dell'Associazione Intercomunale, nelle attuali sedi di lavoro salvo diverse misure organizzative adottate dalla Provincia, d'intesa con la Giunta regionale, sentite le OO.SS. del personale regionale.

Art. 10.*Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15*

1. La legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15 è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 23 gennaio 1989

BARTOLINI

La presente legge è esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione.

89R0389

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1989, n. 11.**Disciplina transitoria per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio universitario.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma e di delega sul diritto allo studio universitario, fino alla data del 30 giugno 1989 tutte le funzioni delegate all'Associazione Intercomunale con legge regionale 31 agosto 1982, n. 72, sono esercitate dai comitati di gestione previsti dalla suddetta legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 2° febbraio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 dicembre 1988 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 26 gennaio 1989.

89R0390

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1989, n. 12.**Attuazione regolamento CEE n. 355/77 e successive modificazioni ed integrazioni. Interventi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge è diretta ad attuare le disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 355/77 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinando la partecipazione finanziaria della Regione Toscana.

Art. 2.

Il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta Regionale, il programma relativo ai progetti da trasmettere alla commissione CEE per l'ammissione ai benefici comunitari; il programma viene approvato in tempo utile per il rispetto delle scadenze comunitarie: 31 dicembre (1° ciclo) e 30 aprile (2° ciclo).

I progetti devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 355/77 e successive modificazioni ed integrazioni nonché agli indirizzi del programma regionale degli interventi in agricoltura, di cui alla legge regionale 1° agosto 1981 n. 63.

Art. 3.

La partecipazione finanziaria regionale, di cui all'art. 17, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 355/77, si attua mediante concessione di:

a) contributi in conto capitale;

b) concorso in conto interessi su mutui contratti per la realizzazione delle azioni progettuali.

Il concorso regionale negli interessi, ivi compresi gli oneri di preammortamento, è commisurato, in termini di attuazione al contributo in conto capitale concedibile.

Le agevolazioni regionali, di cui alle precedenti lettere a) e b), sono riferite alla spesa ammessa risultante dall'istruttoria, e sono subordinate alla favorevole decisione comunitaria nell'esame del progetto.

La spesa ammessa, di cui al comma precedente, è aumentata dei maggiori oneri conseguenti all'aggiornamento dei prezzi, nella misura riconosciuta dalle disposizioni comunitarie.

Nella scelta per la trasmissione dei progetti alla commissione CEE valgono le seguenti priorità soggettive:

- 1) le imprese cooperative e loro consorzi, le associazioni dei produttori agricoli e loro unioni di cui alla legge 22 ottobre 1978, n. 674;
- 2) i consorzi agrari;
- 3) i consorzi fra privati; altri soggetti beneficiari.

Il programma regionale degli interventi in agricoltura, di cui all'art. 14 e seguenti della legge regionale 1º agosto 1981, n. 63, definisce i settori d'intervento ed il regime delle agevolazioni, in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali.

Art. 4.

Ai mutui, di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni per l'assistenza del fondo interbancario di garanzia ed in particolare quelle contenute nell'art. 36 della legge 2 gennaio 1961 n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni previste, ove applicabili, dalla legge regionale 5 settembre 1974 n. 59 nonché delle garanzie fidejussorie di cui alla legge regionale 1º giugno 1977 n. 33.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 23 maggio 1981, n. 47 ed il secondo comma dell'art. 12 della legge 1º agosto 1981, n. 63.

La lettera a), primo alinea del punto 1 dell'art. 9 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 20 è sostituita dal seguente testo:

«contributi in c/capitale fino al 50% della spesa ammessa; l'intervento finanziario regionale può consistere, in alternativa al contributo in c/capitale, nel concorso regionale nel pagamento degli interessi, riferito ad un mutuo il cui importo, rispetto alla spesa complessiva ammessa, non può superare, in termini di attuazione del concorso regionale, la quota di partecipazione regionale sopraindicata; possono essere ammessi a contributo, nella misura soprarichiamata, anche i maggiori oneri incontrati nella realizzazione delle opere per effetto del documentato aumento dei costi. Per i progetti trasmessi alla commissione CEE, ai sensi del regolamento CEE n. 355/77 o di altra disposizione comunitaria, valgono le specifiche disposizioni regionali in materia».

Art. 6.

Le funzioni amministrative connesse all'attuazione della presente legge sono riservate alla competenza della regione.

Il programma regionale, di cui al precedente art. 2, è elaborato tenendo conto delle proposte formulate dalle Province e trasmesse alla Giunta regionale con una relazione informativa.

Art. 7.

Alla spesa necessaria per la concessione dei contributi in conto capitale e per il concorso attualizzato negli interessi su mutui, di cui alla presente legge, prevista per il 1988 in 800 milioni di lire, viene fatto fronte con i fondi di cui al capitolo 21705 del bilancio di previsione 1988, che presenta la necessaria disponibilità.

Per le successive annualità sarà fatto fronte con i fondi recati dalle leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 1º febbraio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 dicembre 1988 ed è stata visitata dal Commissario del Governo il 26 gennaio 1989.

89R0391

LEGGE REGIONALE 1º febbraio 1989, n. 13.

Rendiconto generale anno finanziario 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 20 febbraio 1989)

(Omissis).

89R0392

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 23 dicembre 1988, n. 38.

Regolamento per la fornitura del corredo al personale insegnante della formazione professionale con obbligo d'insegnamento pratico in officine o laboratori.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 7 febbraio 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 45 della legge provinciale 9 giugno 1987, n. 12;

Visto il parere favorevole 7 aprile 1988 espresso dal consiglio d'amministrazione del personale addetti alla formazione professionale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5849 del 12 settembre 1988;

decreta:

È emanato il regolamento per la fornitura del corredo al personale insegnante della formazione professionale provinciale con obbligo d'insegnamento pratico in officine o laboratori secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il decreto del presidente della giunta provinciale n. 31 del 16 novembre 1988 è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 dicembre 1988

MAGNAGO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1989
Registro n. 2, foglio n. 185.*

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL CORREDO AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CON OBBLIGO D'INSEGNAMENTO PRATICO IN OFFICINE O LABORATORI.

Art. 1.

1. L'amministrazione provinciale fornisce al personale insegnante della formazione professionale con obbligo d'insegnamento pratico in officine o laboratori e rapporto di servizio annuale ad orario pieno e al personale assunto in base al contratto collettivo nazionale del lavoro di seguito specificato, in via di prima assegnazione, il corredo rispettivamente indicato. Le assegnazioni successive sono effettuate nei limiti del fabbisogno accertato dal caposervizio.

I. Scuole professionali per apprendisti, sezione artigianato e industria:

- a) settore metallo:
insegnanti pratici e teorico-pratici: 2 camici blu, 1 paio di scarpe antinfortunistiche e 1 paio di guanti (durata minima 1 anno);
insegnanti di saldatura: 3 camici blu, 1 paio di scarpe antinfortunistiche e 1 paio di guanti (durata minima 1 anno);
personale insegnante femminile: 2 cuffie (durata minima 1 anno).
- b) elettricisti-elettronici:
insegnanti teorico-pratici: 2 camici blu o bianchi (durata minima 2 anni);
insegnanti pratici: 2 camici blu o bianchi (durata minima 2 anni).
- c) installatori di impianti termici e sanitari nonché automeccanici:
insegnanti teorico-pratici: 2 camici blu, 1 paio di scarpe antinfortunistiche e 1 paio di guanti (durata minima 1 anno);
insegnanti pratici: 2 camici blu, 1 paio di scarpe antinfortunistiche e 1 paio di guanti (durata minima 1 anno).
- d) falegnami:
insegnanti teorico-pratici: 2 camici marroni e 1 paio di scarpe antinfortunistiche (durata minima 2 anni);
insegnanti pratici: 2 camici marroni e 1 paio di scarpe antinfortunistiche (durata minima 1 anno).
- e) marnisti:
insegnanti pratici: 2 camici bianchi, 1 paio di scarpe antinfortunistiche e 1 paio di guanti (durata minima 1 anno).
- f) muratori e piastrellisti:
insegnanti pratici: 2 camici blu, 1 paio di scarpe antinfortunistiche e 1 paio di guanti (durata minima 1 anno).
- g) pittori e verniciatori:
insegnanti tecnico-pratici: 2 camici bianchi (durata minima 1 anno).
- h) sarti:
insegnanti pratici e insegnanti teorico-pratici: 2 camici bianchi (durata minima 1 anno).
- i) parrucchieri:
insegnanti pratici e insegnanti teorico-pratici: 2 camici bianchi (durata minima 2 anni).
- j) estetiste:
insegnanti pratici e insegnanti teorico-pratici: 2 camici bianchi e 1 paio di sandali anatomici (durata minima 2 anni).
- k) insegnanti corsi propedeutici e speciali:
insegnanti economia domestica: 2 camici bianchi (durata minima 1 anno);
insegnanti pratici: 2 camici blu (durata minima 1 anno).
- l) chimici:
insegnanti teorico-pratici: 2 camici bianchi (durata minima 1 anno).

II. Scuole professionali per apprendisti, sezione commercio e grafica:

- a) settore stampa:
insegnanti teorico-pratici: 2 camici blu (durata minima 2 anni).
- b) tipografi:
insegnanti teorico-pratici: 2 camici blu (durata minima 2 anni).
- c) fotografi:
insegnanti teorico-pratici: 2 camici bianchi (durata minima 2 anni).
- d) litografi:
insegnanti teorico-pratici: 2 camici bianchi (durata minima 2 anni).

III. Scuole professionali per apprendisti, sezione artigianato artistico:

- a) artigianato artistico:
insegnanti pratici: 3 grembiuli (durata minima 1 anno).
- b) scultori e intagliatori del legno:
insegnanti pratici: 3 grembiuli (durata minima 1 anno).

IV. Scuole professionali per apprendisti, settore alberghiero:

- a) cuochi:
insegnanti pratici: 4 giacche, 2 paia pantaloni, 3 fazzoletti da collo, 8 grembiuli, 2 paia di scarpe e 4 cappelli da cuoco (durata minima 2 anni).
- b) camerieri:
insegnanti pratici uomini: 2 completi composti da: sakko nero, gilet grigio, pantalone a strisce grigio-nero e cravatta grigia (durata minima 2 anni);
donne: 1 blazer blu scuro e 1 gonna blu scura (durata minima 1 anno); 1 vestito tirolese nero (durata minima 3 anni).
- c) insegnanti per economia domestica:
insegnanti pratici: 3 mantelli bianchi con maniche lunghe e due ampie tasche (durata minima 2 anni); 4 cuffie (durata minima 1 anno).
- d) assistenti tecnici di cucina:
5 mantelle bianche e 2 paia di scarpe (durata minima 2 anni); 4 cuffie (durata minima 1 anno).
- e) assistenti tecnici per economia domestica:
5 mantelli bianchi (durata minima 2 anni).
- f) insegnanti per la ricezione:
uomini: 2 blazer blu scuri, 2 pantaloni grigi e 2 cravatte (durata minima 2 anni);
donne: 2 tailleur blu scuro (durata minima 2 anni).
- g) personale di pulizia:
4 grembiuli da lavoro (durata minima 2 anni).
- h) personale di cucina:
uomini: 6 giacche, 1 paio pantaloni da cucina, 8 grembiuli, 8 fazzoletti da collo, 40 cappelli da cuoco e 2 paia di scarpe (durata minima 2 anni);
donne: 6 grembiulini, 40 cappellini e 2 paia di scarpe (durata minima 2 anni).
- i) panettieri:
3 grembiuli bianchi, 3 pantaloni bianchi e 1 paio di zoccoli (durata minima 3 anni).
- j) pasticceri:
3 grembiuli bianchi, 3 pantaloni «pepita» e 1 paio di zoccoli (durata minima 3 anni).
- k) macellai:
4 mantelli da lavoro bianchi, 3 paia di pantaloni bianchi, 3 berretti bianchi, 3 grembiuli plastificati bianchi, 1 paio di zoccoli e 1 paio di stivali di gomma (durata minima 3 anni).

V. Corsi a tempo pieno settore alberghiero:

- a) cuochi:
insegnanti pratici: 4 giacche, 2 pantaloni, 3 fazzoletti da collo, 8 grembiuli, 2 paia di scarpe e 1 paio di zoccoli anatomici (durata minima 2 anni).
- b) camerieri:
uomini: 1 blazer blu scuro, 1 paio pantaloni grigi, 3 cravatte e 3 camicie bianche (durata minima 1 anno); 1 smoking tirolese nero e 1 smoking (durata minima 3 anni); 1 giacca beige (durata minima 2 anni);
donne: 1 blazer blu scuro o giacca beige (durata minima 2 anni); 1 gonna blu scuro o nera, 3 camicie bianche e 2 cravatte (durata minima 1 anno); 1 tailleur tirolese nero o 1 smoking (durata minima 3 anni).
- c) insegnanti per economia domestica:
insegnanti pratici: 3 mantelli bianchi con maniche lunghe e due ampie tasche (durata minima 2 anni).
- d) assistenti tecnici di cucina:
5 mantelli bianchi e 2 paia di scarpe (durata minima 2 anni).

- e) assistenti tecnici di economia domestica:
5 mantelli bianchi (durata minima 2 anni)
- f) insegnanti alla ricezione:
uomini: 2 blazer blu scuro, 2 pantaloni grigi e 2 cravatte (durata minima 2 anni)
donne: 2 tailleur blu scuro (durata minima 2 anni)
- g) personale di pulizia:
4 camici da lavoro (durata minima 2 anni)

Art. 2.

1. I dipendenti, cui la provincia fornisce il corredo, hanno l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione e sono tenuti a presentarsi in servizio sempre in stato decoroso.

Art. 3.

1. Gli indumenti che vengono forniti in base al presente regolamento sono di proprietà della Provincia e non possono essere ceduti a terzi.

Art. 4.

1. L'amministrazione provinciale può al momento della consegna dei nuovi capi di vestiario rispettivamente al momento della cessazione dal servizio, chiedere la restituzione dei capi.

Art. 5.

1. Alle spese per l'acquisto, la confezione e la fornitura del corredo spettante ai sensi del presente regolamento, al personale insegnante della formazione professionale con obbligo di insegnamento pratico in officine o laboratori, provvedono con il sistema dell'economia i direttori delle scuole professionali provinciali rispettivamente dei corsi a tempo pieno, utilizzando i fondi che vengono messi a loro disposizione tramite aperture di credito.

89R286

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 dicembre 1988, n. 13-68/Leg.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 14 febbraio 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12100 del 23 novembre 1984;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9966 del 7 novembre 1986;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 novembre 1986, n. 11-35/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14047 del 30 dicembre 1986;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 dicembre 1986, n. 16-40;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14931 del 23 dicembre 1987;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 dicembre 1987, n. 15-55/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16374 del 22 dicembre 1988;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. e successive modificazioni nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 29 dicembre 1988

L'Assessore sostituto: MICHELI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1º febbraio 1989
Registro n. 8, foglio n. 4*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 DICEMBRE 1983, N. 46 APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO DI DATA 13 DICEMBRE 1984, N. 18-13/LEGISL. E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1.

Il secondo comma lettera c) dell'art. 46 è sostituito dal seguente:
«in caso di contrasto con i criteri stabiliti dagli strumenti di programmazione previsti dall'art. 5 primo comma lettera f) della legge n. 46/1983 e successive modificazioni».

Art. 2.

Al terzo comma dell'art. 53 le parole:

... «entro quattro anni» sono sostituite dalle parole:
... «entro cinque anni»

89R0347

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudiceca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
Libreria TERGESTI s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbs s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPBASSO**
Libreria DI E M
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Profite SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliers, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiora, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.